



C/2024/4235

24.7.2024

P9\_TA(2023)0402

## Quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 21 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022)0672 – C9-0399/2022 – 2022/0394(COD)) <sup>(1)</sup>

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/4235)

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento

##### Titolo

Testo della Commissione	Emendamento
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b>

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento

##### Considerando 1

Testo della Commissione	Emendamento
(1) Nell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(2)</sup> ("accordo di Parigi"), la comunità internazionale ha convenuto di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti di carbonio.	(1) Nell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(2)</sup> ("accordo di Parigi"), la comunità internazionale ha convenuto di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. <b>Tale impegno è stato rafforzato con l'adozione, nell'ambito dell'UNFCCC, del patto di Glasgow per il clima il 13 novembre 2021, in cui la conferenza delle parti dell'UNFCCC, che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi, riconosce che con un aumento della temperatura di 1,5 °C – invece che di 2 °C – gli effetti dei cambiamenti climatici saranno molto inferiori e decide di proseguire l'azione volta limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C.</b> L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'accordo di Parigi e sono fortemente determinati ad attuarlo attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti di carbonio <b>e del sequestro del carbonio nei suoli agricoli.</b>

<sup>(1)</sup> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0329/2023).

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>22</sup>) Approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).</p>	<p>(<sup>22</sup>) Approvato con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).</p>

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(2) A livello mondiale, l'ultima relazione (<sup>23</sup>) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC afferma inoltre chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere. A tal fine sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività sostenibili per catturare CO<sub>2</sub> dall'atmosfera e stoccarlo in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.</p> <p>(<sup>23</sup>) Gruppo di lavoro III dell'IPCC (2022), sintesi tecnica. In: <i>Climate Change 2022: Mitigation of CLimate Change. Sixth Assessment Report</i> (link)</p>	<p>2) A livello mondiale, l'ultima relazione (<sup>23</sup>) del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che <b>nel decennio attuale e</b> nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC afferma inoltre chiaramente che, <b>se da un lato l'azzeramento netto delle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o di gas a effetto serra richiede riduzioni rapide e decise delle emissioni lorde</b>, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) o di gas a effetto serra non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere, <b>e che sarà necessario l'assorbimento del biossido di carbonio per conseguire emissioni di CO<sub>2</sub> negative</b>. A tal fine sarà necessaria la diffusione su vasta scala di attività <b>sicure e</b> sostenibili per catturare CO<sub>2</sub> dall'atmosfera e stoccarlo in modo duraturo nei serbatoi geologici, negli ecosistemi terrestri e marini o nei prodotti. A oggi, con le politiche attuali, l'UE non è sulla buona strada per realizzare gli assorbimenti di carbonio necessari: negli ultimi anni gli assorbimenti negli ecosistemi terrestri sono diminuiti e attualmente nell'Unione non si registrano assorbimenti industriali significativi.</p> <p>(<sup>23</sup>) IPCC (2023). <i>Sixth Assessment Report (AR 6 Synthesis Report)</i>.</p>

## Emendamento 4

## Proposta di regolamento

## Considerando 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(3) Scopo del presente regolamento è elaborare un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio al fine di incentivare la diffusione di assorbimenti di alta qualità, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero. Si tratta di uno strumento a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, in particolare dell'obiettivo della neutralità climatica collettiva entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(24)</sup>. L'Unione si è inoltre impegnata a generare emissioni negative dopo il 2050. Uno strumento importante per migliorare l'assorbimento del carbonio negli ecosistemi terrestri è il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(25)</sup>, <b>attualmente in fase di revisione. La revisione è finalizzata a fissare un obiettivo dell'Unione di 310 Mt CO<sub>2</sub>eq di assorbimenti netti entro il 2030 e assegnare a ciascuno Stato membro i rispettivi obiettivi.</b></p> <p><sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).</p> <p><sup>(25)</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).</p>	<p>(3) Scopo del presente regolamento è elaborare un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> al fine di incentivare la diffusione di assorbimenti <b>di carbonio, attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e di uno stoccaggio del carbonio nei prodotti che siano sicuri, sostenibili</b> e di alta qualità, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero. Si tratta di uno strumento a sostegno del conseguimento degli obiettivi dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi, in particolare dell'obiettivo della neutralità climatica collettiva entro il 2050 sancito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(24)</sup>, <b>a integrazione della riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra antropogeniche in tutti i settori al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi stabiliti nel regolamento e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.</b> L'Unione si è inoltre impegnata a generare emissioni negative dopo il 2050. Uno strumento importante per migliorare l'assorbimento del carbonio negli ecosistemi terrestri è il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(25)</sup>.</p> <p><sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).</p> <p><sup>(25)</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).</p>

## Emendamento 5

## Proposta di regolamento

## Considerando 4

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(4) Il quadro di certificazione dell'Unione sosterrà lo sviluppo di attività di assorbimento del carbonio <b>nell'Unione</b> che apportino un beneficio inequivocabile <b>in termini di</b></p>	<p>(4) Il quadro di certificazione dell'Unione sosterrà lo sviluppo di attività <b>nell'Unione</b> di assorbimento del carbonio, <b>sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p><b>assorbimento netto del carbonio</b>, evitando nel contempo l'ecologismo di facciata. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il quadro di certificazione dovrebbe anche incoraggiare la diffusione di attività <b>di assorbimento del carbonio</b> che producano co-benefici per la biodiversità, realizzando in tal modo gli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa pertinente dell'Unione. Il quadro di certificazione dell'Unione sarà determinante per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici stabiliti negli accordi internazionali e nella normativa dell'Unione.</p>	<p><b>prodotti</b> che apportino un beneficio inequivocabile, evitando nel contempo l'ecologismo di facciata. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il quadro di certificazione dovrebbe anche incoraggiare la diffusione di attività che producano co-benefici per la biodiversità, realizzando in tal modo gli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa pertinente dell'Unione. Il quadro di certificazione dell'Unione sarà determinante per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici stabiliti negli accordi internazionali e nella normativa dell'Unione.</p>

### Emendamento 6

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(4 bis) Diversi membri dello Spazio economico europeo (SEE) e altri paesi terzi confinanti con l'Unione, come la Norvegia o l'Islanda, hanno un notevole potenziale di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>. Pertanto, qualora sia stato concluso un accordo giuridicamente vincolante tra l'Unione e un membro del SEE o un altro paese terzo confinante con l'Unione e tale paese applichi gli stessi requisiti giuridici di cui alla direttiva 2009/31/CE, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe applicarsi anche al carbonio atmosferico o biogenico catturato nell'Unione ma stoccato geologicamente in tale membro del SEE o in tale paese confinante con l'Unione.</b></p>

### Emendamento 7

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(4 ter) Il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe inoltre incoraggiare la ricerca e l'innovazione, sottolineando nel contempo il ruolo delle missioni di Orizzonte Europa e di altri programmi nel settore delle tecnologie con capacità di assorbimento del carbonio, tenendo conto dei processi esistenti e dei possibili sviluppi al fine di agevolare l'accesso delle nuove tecnologie al mercato.</b></p>

## Emendamento 8

## Proposta di regolamento

## Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	(4 quater) <i>A tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in una cooperazione interdisciplinare, coinvolgendo gli istituti di ricerca nazionali e regionali, gli scienziati, gli agricoltori e le piccole e medie imprese.</i>

## Emendamento 9

## Proposta di regolamento

## Considerando 5

Testo della Commissione	Emendamento
(5) Al fine di <b>sostenere</b> i gestori disposti a compiere ulteriori sforzi per aumentare <b>gli assorbimenti di</b> carbonio in modo sostenibile, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe <b>tenere conto dei</b> diversi tipi di attività <b>di assorbimento, delle</b> loro specificità e <b>dei</b> relativi impatti ambientali. È pertanto opportuno che il presente regolamento <b>fornisca definizioni chiare di assorbimento del carbonio, attività di assorbimento del carbonio e degli altri elementi del</b> quadro di certificazione dell'Unione.	(5) <i>Le attività connesse all'assorbimento del carbonio, al sequestro del carbonio nei suoli agricoli e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda il processo di stoccaggio, il mezzo di stoccaggio e la durata prevista dello stoccaggio, che può variare da decenni a secoli per determinate attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli o per lo stoccaggio in determinati prodotti, allo stoccaggio permanente in formazioni geologiche se il sito di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> è adeguatamente selezionato e gestito.</i> Al fine di <b>garantire l'integrità del quadro sostenendo nel contempo</b> i gestori disposti a compiere ulteriori sforzi per aumentare <b>il sequestro del carbonio o ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio biogenico</b> in modo sostenibile, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe <b>operare una chiara distinzione tra i</b> diversi tipi di attività <b>le</b> loro specificità e <b>i</b> relativi impatti ambientali. È pertanto opportuno che il presente regolamento <b>separi in modo chiaro le</b> definizioni, <b>i criteri di qualità e le norme d'utilizzo per quanto riguarda le</b> attività connesse agli <b>assorbimenti di carbonio, al sequestro del carbonio nei suoli agricoli e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti nel</b> quadro di certificazione dell'Unione.

## Emendamento 10

## Proposta di regolamento

## Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(5 bis) <i>Nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione, le attività che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, garantiscono lo stoccaggio permanente del carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli attraverso lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub>, come la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e la cattura diretta di carbonio nell'atmosfera e relativo stoccaggio, o attraverso la mineralizzazione del carbonio legato in modo permanente, dovrebbero essere considerate assorbimenti permanenti di carbonio. Sono considerate attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli le attività connesse alla gestione dei terreni nelle sottocategorie del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841, o relative alla gestione delle zone costiere, che comportano il sequestro del carbonio, o le attività che comportano riduzioni delle emissioni di carbonio biogenico, come le riduzioni di metano derivanti da modifiche dei mangimi o dalla gestione del letame, o le riduzioni di protossido di azoto derivanti dalla riduzione dei fertilizzanti o dalla gestione del letame, per un periodo minimo di cinque anni. Talune attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, in particolare la riumentificazione delle torbiere, possono comportare il sequestro del carbonio una volta che le torbiere sono pienamente ripristinate, riducendo nel contempo le emissioni di carbonio attraverso una buona gestione del ripristino e della riumentificazione in una fase iniziale. Altre attività, come quelle basate sull'uso del biochar, possono essere classificate in diversi tipi di attività a seconda delle condizioni specifiche in cui si svolgono. In considerazione delle incertezze nelle metodologie di misurazione e monitoraggio relative a molte applicazioni potenziali dello stoccaggio del carbonio nei prodotti nelle prime fasi di sviluppo, la certificazione dello stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe inizialmente essere limitata ai prodotti o ai materiali del legno da costruzione che immagazzinano carbonio atmosferico e biogenico stoccato per almeno cinque decenni e dovrebbe basarsi sulla relazione che sarà presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841, mentre i possibili vantaggi e compromessi derivanti dall'inclusione di altri prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli dovrebbero essere valutati dalla Commissione nell'ambito del riesame del presente regolamento.</i></p>

## Emendamento 11

## Proposta di regolamento

## Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(5 ter) <i>Il quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio dovrebbe inoltre offrire la flessibilità necessaria per considerare le specificità regionali, tecniche, strutturali e</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>geofisiche, tenendo conto della diversità delle condizioni in termini di sistemi di produzione negli Stati membri e nelle loro regioni.</b>

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 6

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(6) È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti in base ai quali gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere ammissibili alla certificazione nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione. A tal fine gli assorbimenti di carbonio dovrebbero essere quantificati in modo accurato e solido; <b>inoltre dovrebbero essere</b> generati solo da attività <b>di assorbimento</b> che apportino un beneficio <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b>, che siano addizionali, che <b>mirino a garantire lo stoccaggio</b> a lungo termine <b>del carbonio</b> e che abbiano un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità. <b>Gli assorbimenti di carbonio</b> dovrebbero altresì essere <b>sottoposti</b> a controlli di terzi indipendenti al fine di garantire la credibilità e l'affidabilità del processo di certificazione. Sono in vigore norme obbligatorie dell'Unione in materia di fissazione del prezzo del carbonio, stabilite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup>, che regolamentano il trattamento delle emissioni delle attività disciplinate da tale direttiva. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per la certificazione degli assorbimenti delle emissioni derivanti da biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della suddetta direttiva.</p>	<p>(6) È opportuno che il presente regolamento stabilisca i requisiti in base ai quali gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli o lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> dovrebbero essere ammissibili alla certificazione nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione. A tal fine gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> dovrebbero essere <b>conformi ai criteri di rilascio e d'uso</b>, quantificati in modo accurato e solido e generati solo da attività che apportino un beneficio netto, che siano addizionali, che <b>garantiscano un sequestro del carbonio nei suoli agricoli e/o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra permanenti e</b> a lungo termine, <b>che siano conformi agli obblighi in materia di monitoraggio e responsabilità</b> e che abbiano <b>almeno</b> un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità <b>conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. Tali attività</b> dovrebbero altresì essere <b>sottoposte</b> a controlli di terzi indipendenti al fine di garantire la credibilità e l'affidabilità del processo di certificazione <b>e le informazioni relative ai certificati e al processo di certificazione dovrebbero essere pubblicamente disponibili mediante un registro dell'Unione</b>. Sono in vigore norme obbligatorie dell'Unione in materia di fissazione del prezzo del carbonio, stabilite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup>, che regolamentano il trattamento delle emissioni delle attività disciplinate da tale direttiva. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per la certificazione degli assorbimenti delle emissioni derivanti da biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della suddetta direttiva.</p>
<p><sup>(26)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).</p>	<p><sup>(26)</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).</p>

## Emendamento 13

## Proposta di regolamento

## Considerando 7

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(7) Un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dovrebbe apportare un beneficio <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b>, dimostrando di produrre un impatto climatico positivo. È opportuno che il beneficio <b>in termini di assorbimento netto del carbonio sia calcolato</b> in due fasi. Nella prima fase i gestori dovrebbero quantificare gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio generati da un'attività <b>di assorbimento</b> rispetto a uno scenario di riferimento. <b>Dovrebbe essere privilegiato</b> uno scenario di riferimento normalizzato <b>che rifletta le</b> prestazioni <b>standard</b> di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche analoghe e in località geografiche simili, in quanto ciò garantisce l'obiettività, riduce al minimo i costi di conformità e altri costi amministrativi e riconosce favorevolmente l'impegno pionieristico di coloro che hanno già intrapreso attività di assorbimento del carbonio. Nel contesto del sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbe essere promosso l'uso delle tecnologie digitali disponibili, tra cui le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, il telerilevamento, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, nonché delle mappe elettroniche, al fine di ridurre i costi di definizione degli scenari di riferimento e monitoraggio delle attività <b>di assorbimento del carbonio</b>. Qualora non sia possibile definire uno scenario di riferimento normalizzato, se ne può utilizzare uno specifico per progetto basato sulle prestazioni individuali del gestore. Al fine di tenere conto degli sviluppi sociali, economici, ambientali e tecnologici e di incoraggiare nel tempo il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con l'accordo di Parigi, è opportuno che gli scenari di riferimento siano aggiornati <b>periodicamente</b>.</p>	<p>(7) Un'attività dovrebbe apportare un beneficio netto, dimostrando di produrre un impatto climatico positivo. È opportuno che il <b>calcolo del</b> beneficio netto <b>sia differenziato per gli assorbimenti permanenti di carbonio, il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli e delle emissioni di carbonio, azoto o metano e lo stoccaggio di carbonio nei prodotti, al fine di tenere conto delle loro caratteristiche fundamentalmente diverse. Tale calcolo dovrebbe avvenire</b> in due fasi. Nella prima fase i gestori dovrebbero quantificare, <b>a seconda dei casi</b>, gli assorbimenti aggiuntivi di carbonio <b>(per le attività di assorbimento del carbonio), il sequestro del carbonio aggiuntivo (per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli o di stoccaggio del carbonio nei prodotti) o le riduzioni aggiuntive delle emissioni di carbonio biogenico (per le riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli)</b> generati da un'attività rispetto a uno scenario di riferimento. Uno scenario di riferimento normalizzato <b>dovrebbe essere rappresentativo delle prestazioni delle attuali pratiche comuni</b> di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche analoghe e in località geografiche simili, in quanto ciò garantisce l'obiettività, riduce al minimo i costi di conformità e altri costi amministrativi e riconosce favorevolmente l'impegno pionieristico di coloro che hanno già intrapreso attività di assorbimento del carbonio. <b>Al fine di garantire l'integrità climatica del quadro, nel caso degli assorbimenti permanenti di carbonio lo scenario di riferimento normalizzato dovrebbe essere rappresentativo dello stato dell'arte di attività comparabili e, nel caso delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il calcolo di uno scenario di riferimento normalizzato dovrebbe escludere le attività esistenti che, nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, non sono considerate sequestri effettivi e comportano invece emissioni nette di gas a effetto serra e, nel caso delle riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli, non sono considerate riduzioni effettive e comportano invece un aumento, anziché una riduzione, delle emissioni.</b> Nel contesto del sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbe essere promosso l'uso delle tecnologie digitali disponibili, tra cui le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica, il telerilevamento, <b>i più recenti sistemi di quantificazione del carbonio sul terreno</b>, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, nonché delle mappe elettroniche, al fine di ridurre i costi di definizione degli scenari di riferimento e monitoraggio delle attività. Qualora non sia possibile definire uno scenario di riferimento normalizzato, se ne può utilizzare uno specifico per progetto basato sulle prestazioni individuali del gestore. Al fine di tenere conto degli sviluppi sociali, economici, ambientali e tecnologici e di incoraggiare nel tempo il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, in linea con l'accordo di Parigi, è opportuno che gli scenari di riferimento siano <b>riesaminati periodicamente dalla Commissione e aggiornati almeno ogni cinque anni. Tuttavia, al fine di garantire un ambiente operativo e di investimento stabile per i gestori, una volta avviata un'attività, lo scenario di riferimento dovrebbe rimanere</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>costante per il gestore per tale attività durante tutto il periodo di monitoraggio e dovrebbe essere riesaminato e aggiornato solo al momento della ricertificazione.</b>

#### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 8

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(8) La seconda fase della quantificazione del beneficio <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b> dovrebbe consistere nel sottrarre eventuali aumenti delle emissioni di gas a effetto serra connessi <b>allo</b> svolgimento dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b>. Tra le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere prese in considerazione figurano sia quelle dirette, derivanti ad esempio dal maggior uso di fertilizzanti, combustibili o energia, che quelle indirette, come le emissioni dovute al cambiamento di uso del suolo, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare a causa del trasferimento della produzione agricola. <b>La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risultante dallo svolgimento dell'attività di assorbimento non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio, ma dovrebbe essere considerata un co-beneficio per l'obiettivo di sostenibilità della mitigazione dei cambiamenti climatici; se riportate nei certificati, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (così come gli altri co-benefici in termini di sostenibilità) possono aumentare il valore degli assorbimenti di carbonio certificati.</b></p>	<p>(8) La seconda fase della quantificazione del beneficio netto dovrebbe consistere nel sottrarre eventuali aumenti delle emissioni di gas a effetto serra connessi <b>all'intero ciclo di vita dello</b> svolgimento dell'attività. Tra le emissioni di gas a effetto serra che dovrebbero essere prese in considerazione figurano sia quelle dirette, derivanti ad esempio dal maggior uso di fertilizzanti, <b>sostanze chimiche</b>, combustibili o energia, che quelle indirette, come le emissioni dovute <b>ai trasporti, agli input di materiali, agli effetti di spostamento riconducibili alla domanda concorrente di energia o di calore di scarto o</b> al cambiamento <b>diretto e indiretto</b> di uso del suolo, con conseguenti rischi per la sicurezza alimentare a causa del trasferimento della produzione agricola, <b>e dovrebbero essere incluse le incidenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione.</b></p>

#### Emendamento 15

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 9

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(9) Un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> apporta un beneficio <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b> quando gli assorbimenti al di sopra dello scenario di</p>	<p>(9) Un'attività apporta un beneficio netto quando gli assorbimenti <b>di carbonio, il sequestro del carbonio o le riduzioni delle emissioni</b> al di sopra dello scenario di</p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>riferimento sono superiori all'eventuale aumento delle emissioni di gas a effetto serra dovuto allo svolgimento dell'attività stessa. Ad esempio, nel caso delle attività che assicurano lo stoccaggio permanente del carbonio iniettandolo nel sottosuolo, la quantità di carbonio stoccato permanentemente dovrebbe superare le emissioni di gas a effetto serra legate all'energia usata nel processo industriale. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la quantità di carbonio catturato da un'attività di imboschimento o sequestrato nel suolo grazie a un'attività di riumidificazione delle torbiere dovrebbe superare le emissioni dei macchinari utilizzati per svolgere l'attività <b>di assorbimento</b> o le emissioni indirette associate al cambiamento di uso del suolo che potrebbero essere causate dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.</p>	<p>riferimento sono, <b>rispettivamente</b>, superiori all'eventuale aumento delle emissioni di gas a effetto serra dovuto allo svolgimento dell'attività stessa. Ad esempio, nel caso delle attività che assicurano lo stoccaggio permanente del carbonio iniettandolo nel sottosuolo, la quantità di carbonio stoccato permanentemente dovrebbe superare le emissioni di gas a effetto serra legate all'energia usata nel processo industriale <b>durante la cattura, il trasporto e lo stoccaggio nonché gli effetti di spostamento riconducibili alla domanda concorrente di energia o di calore di scarto</b>. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la quantità di carbonio catturato <b>e sequestrato</b> da un'attività di imboschimento o sequestrato nel suolo grazie a un'attività di riumidificazione delle torbiere dovrebbe superare le emissioni dei macchinari utilizzati per svolgere l'attività o le emissioni indirette associate al cambiamento di uso del suolo che potrebbero essere causate dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. <b>Nel caso delle riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la quantità di emissioni di carbonio ridotte da un'attività di riumidificazione delle torbiere dovrebbe superare le emissioni dei macchinari utilizzati per svolgere l'attività o le emissioni indirette associate al cambiamento di uso del suolo che potrebbero essere causate dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.</b></p>

#### Emendamento 16

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(10) <b>Gli assorbimenti di carbonio</b> dovrebbero essere <b>quantificati</b> in modo pertinente, accurato, completo, coerente e comparabile. Le incertezze nella quantificazione dovrebbero essere debitamente comunicate e contabilizzate onde limitare il rischio di sovrastimare la quantità di biossido di carbonio assorbita dall'atmosfera. <b>Gli assorbimenti</b> generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbero essere quantificati con un livello di precisione elevato al fine di garantire la massima qualità e ridurre al minimo le incertezze. Inoltre, al fine di incentivare le sinergie tra gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, occorre imporre un monitoraggio potenziato del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza <b>degli assorbimenti di carbonio</b> basati sulla natura in tutta l'Unione. Il monitoraggio satellitare e in loco e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti devono seguire fedelmente tali approcci e utilizzare al meglio le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione come Copernicus, sfruttando appieno gli strumenti già esistenti e garantendo la coerenza con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.</p>	<p>(10) <b>Le attività</b> dovrebbero essere <b>quantificate</b> in modo pertinente, accurato, completo, coerente, comparabile e <b>trasparente</b>. Le incertezze nella quantificazione dovrebbero essere debitamente comunicate e contabilizzate <b>nell'ambito delle metodologie di certificazione in modo conservativo e proporzionato al grado di incertezza e secondo gli approcci statistici riconosciuti e i più recenti dati scientifici disponibili</b>, onde limitare il rischio di sovrastimare la quantità di biossido di carbonio assorbita dall'atmosfera. <b>Il sequestro del carbonio e le riduzioni delle emissioni</b> generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbero essere quantificati con un livello di precisione elevato al fine di garantire la massima qualità e ridurre al minimo le incertezze, <b>sulla base dell'utilizzo delle metodologie di livello 3 conformemente agli orientamenti dell'IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra</b>. Inoltre, al fine di incentivare le sinergie tra gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, occorre imporre un monitoraggio potenziato del suolo, contribuendo in tal modo a proteggere e rafforzare la resilienza <b>dei pozzi</b> basati sulla natura in tutta l'Unione. Il monitoraggio satellitare e in loco e la comunicazione delle</p>

Testo della Commissione	Emendamento
	emissioni e degli assorbimenti devono seguire fedelmente tali approcci e utilizzare al meglio le tecnologie avanzate disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione come Copernicus, sfruttando appieno gli strumenti già esistenti e garantendo la coerenza con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

### Emendamento 17

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 11

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(11) Affinché il quadro di certificazione dell'Unione orienti gli incentivi verso <b>assorbimenti di carbonio</b> che non si limitino alle prassi consuete, le attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dovrebbero essere addizionali. Esse dovrebbero pertanto andare oltre gli obblighi normativi, vale a dire che i gestori dovrebbero svolgere attività che non sono già loro imposte dalla normativa applicabile. Le attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dovrebbero inoltre essere intraprese grazie all'effetto incentivante della certificazione. Tale effetto si manifesta quando l'incentivo creato dalle potenziali entrate risultanti dalla certificazione modifica il comportamento dei gestori inducendoli a intraprendere un'attività addizionale <b>di assorbimento del carbonio</b> per conseguire ulteriori <b>assorbimenti</b>.</p>	<p>(11) Affinché il quadro di certificazione dell'Unione orienti gli incentivi verso <b>attività</b> che non si limitino alle prassi consuete, le attività dovrebbero essere addizionali. Esse dovrebbero pertanto andare oltre gli obblighi normativi <b>a livello dei singoli gestori</b>, vale a dire che i gestori dovrebbero svolgere attività che non sono già loro imposte dalla normativa applicabile. <b>Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, tali obblighi normativi includono i pertinenti requisiti di gestione obbligatori e le norme relative a buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e i requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché gli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione, applicabili a livello di gestore.</b> Le attività dovrebbero inoltre essere intraprese grazie all'effetto incentivante della certificazione, <b>rendendo l'attività interessante sotto il profilo finanziario</b>. Tale effetto si manifesta quando l'incentivo creato dalle potenziali entrate risultanti dalla certificazione modifica il comportamento dei gestori inducendoli a intraprendere un'attività addizionale per conseguire ulteriori <b>benefici netti</b>.</p>

## Emendamento 18

## Proposta di regolamento

## Considerando 12

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(12) Lo scenario di riferimento normalizzato dovrebbe rispecchiare l'assetto regolamentare e le condizioni di mercato in cui si svolge l'attività <b>di assorbimento del carbonio</b>. Se un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> è imposta ai gestori dalla normativa applicabile <b>o il suo svolgimento non necessita di incentivi</b>, lo scenario di riferimento ne rifletterà le prestazioni. Per questo motivo un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> che genera <b>assorbimenti</b> aggiuntivi rispetto a tale scenario dovrebbe considerarsi <b>addizionale</b>. L'uso dello scenario di riferimento normalizzato dovrebbe quindi semplificare la dimostrazione dell'addizionalità da parte dei gestori. Di conseguenza dovrebbe ridurre l'onere amministrativo del processo di certificazione, aspetto particolarmente importante nel caso dei piccoli gestori di terreni.</p>	<p>(12) Lo scenario di riferimento normalizzato dovrebbe rispecchiare l'assetto regolamentare e le condizioni di mercato in cui si svolge l'attività. Se un'attività è imposta ai gestori dalla normativa applicabile, lo scenario di riferimento ne rifletterà le prestazioni. Per questo motivo un'attività che genera <b>benefici netti</b> aggiuntivi rispetto a tale scenario dovrebbe considerarsi <b>addizionale rispetto agli obblighi normativi</b>. L'uso dello scenario di riferimento normalizzato dovrebbe quindi semplificare la dimostrazione dell'addizionalità <b>normativa</b> da parte dei gestori. Di conseguenza dovrebbe ridurre l'onere amministrativo del processo di certificazione, aspetto particolarmente importante nel caso dei piccoli gestori di terreni.</p>

## Emendamento 19

## Proposta di regolamento

## Considerando 13

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(13) Il carbonio atmosferico e biogenico catturato e stoccato attraverso un'attività <b>di assorbimento</b> rischia di essere rilasciato nell'atmosfera (ad esempio nel caso dell'inversione) per cause naturali o antropogeniche. È pertanto opportuno che i gestori adottino tutti i provvedimenti preventivi del caso per attenuare tali rischi e verifichino puntualmente che il carbonio continui a essere stoccato durante il periodo di monitoraggio prestabilito per l'attività <b>di assorbimento</b>. La validità <b>degli assorbimenti di carbonio certificati</b> dovrebbe dipendere dalla durata prevista dello stoccaggio e dai diversi rischi di inversione associati a una determinata attività <b>di assorbimento</b>. Le attività che immagazzinano carbonio in formazioni geologiche offrono certezze sufficienti riguardo alla lunghissima durata dello stoccaggio, dell'ordine di diversi secoli, e si può considerare che garantiscano lo stoccaggio permanente del carbonio. Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono maggiormente esposti al rischio di rilascio volontario o involontario di carbonio nell'atmosfera. Per tenerne conto, <b>la validità degli assorbimenti certificati generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe avere una data di scadenza che corrisponda alla fine del periodo di monitoraggio. Dopodiché si dovrebbe presumere che il carbonio sia rilasciato nell'atmosfera, salvo che l'operatore economico dimostri grazie ad attività di monitoraggio continuative che lo stoccaggio del carbonio prosegue.</b></p>	<p>(13) Il carbonio atmosferico e biogenico catturato e stoccato attraverso un'attività rischia di essere rilasciato nell'atmosfera (ad esempio nel caso dell'inversione) per cause naturali, <b>tra cui condizioni meteorologiche estreme ed eventi di forza maggiore</b>, o antropogeniche. È pertanto opportuno che i gestori adottino tutti i provvedimenti preventivi del caso per attenuare tali rischi e verifichino puntualmente che il carbonio continui a essere stoccato durante il periodo di monitoraggio prestabilito per l'attività. La validità <b>del certificato</b> dovrebbe dipendere dalla durata prevista dello stoccaggio <b>o della riduzione delle emissioni di carbonio biogenico</b> e dai diversi rischi di inversione associati a una determinata attività. Le attività che immagazzinano carbonio in formazioni geologiche offrono certezze sufficienti riguardo alla lunghissima durata dello stoccaggio, dell'ordine di diversi secoli, e si può considerare che garantiscano lo stoccaggio permanente del carbonio. <b>Pertanto, il periodo e gli obblighi di monitoraggio dello stoccaggio certificato generato dagli assorbimenti permanenti di carbonio dovrebbero essere coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 13, 17 e 18 della direttiva 2009/31/CE.</b> Il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono maggiormente esposti al rischio di rilascio volontario o involontario di carbonio nell'atmosfera. Per tenerne conto, <b>il periodo di monitoraggio del sequestro o della riduzione delle emissioni</b> certificati generati dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli dovrebbe <b>coprire almeno l'intero periodo in cui si prevede il mantenimento dei risultati dell'attività,</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>come definito nella metodologia di certificazione applicabile, e il periodo di monitoraggio del sequestro certificato generato dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti dovrebbe coprire l'intero ciclo di vita del prodotto, fino alla sua conclusione e inclusa quest'ultima. Tuttavia, nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per i singoli gestori, il gestore o il gruppo di gestori dovrebbe poter scegliere di designare una persona giuridica o un'autorità competente, come l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>, nel caso di attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, che sarà responsabile del monitoraggio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente regolamento.</p> <p><sup>(1a)</sup></p> <p><sup>(1a)</sup> Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).</p>

## Emendamento 20

## Proposta di regolamento

## Considerando 14

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(14) Oltre ai provvedimenti adottati al fine di ridurre al minimo il rischio di rilascio del carbonio nell'atmosfera durante il periodo di monitoraggio, è opportuno introdurre meccanismi di responsabilità appropriati <b>per</b> gestire i casi di inversione. Tali meccanismi potrebbero includere, ad esempio, l'attualizzazione delle unità di assorbimento del carbonio, riserve o conti collettivi di unità di assorbimento del carbonio e meccanismi di assicurazione anticipata. <b>La direttiva 2003/87/CE e la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(27)</sup> prevedono già meccanismi di responsabilità e provvedimenti correttivi per quanto riguarda lo stoccaggio geologico e la rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, che è opportuno applicare onde evitare una doppia regolamentazione.</b></p>	<p>(14) Oltre ai provvedimenti adottati al fine di ridurre al minimo il rischio di rilascio del carbonio nell'atmosfera durante il periodo di monitoraggio, è opportuno introdurre meccanismi di responsabilità appropriati <b>e designare una persona fisica o giuridica responsabile di</b> gestire i casi di inversione. <b>Al fine di evitare una doppia regolamentazione per le attività di assorbimento permanente del carbonio, il meccanismo di responsabilità dovrebbe essere coerente con il meccanismo di responsabilità di cui alla direttiva 2009/31/CE, mentre per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli il meccanismo di responsabilità dovrebbe essere stabilito e approvato nell'ambito della metodologia di certificazione applicabile e garantire che il sequestro del carbonio equivalente sia generato a titolo di compensazione per l'inversione.</b> Tali meccanismi potrebbero includere, ad esempio, l'attualizzazione delle unità di assorbimento del carbonio, riserve o conti collettivi di unità di assorbimento del carbonio, <b>una percentuale di crediti da inserire in un pool gestito dal sistema di certificazione nel caso delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b> e meccanismi di assicurazione anticipata. <b>Al fine di garantire che i meccanismi di responsabilità continuino ad essere adatti allo scopo, i sistemi di certificazione dovrebbero monitorare</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>27</sup>) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).</p>	<p><b>costantemente i meccanismi di responsabilità per tutto il periodo di monitoraggio di un'attività e garantirne la disponibilità e la prontezza.</b> (<sup>27</sup>)</p> <p>(<sup>27</sup>) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).</p>

### Emendamento 21

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(14 bis) Per tenere conto del rischio di inversione e garantire l'integrità climatica del quadro, le unità certificate dovrebbero essere sospese nel registro fino a quando l'inversione non sia stata gestita attraverso il meccanismo di responsabilità. Se un'inversione non viene gestita attraverso il meccanismo di responsabilità entro un termine ragionevole, la validità del certificato dovrebbe scadere, le unità corrispondenti dovrebbero essere eliminate dal registro e il gestore o il gruppo di gestori dovrebbe essere soggetto a una sanzione correttiva che tenga conto del costo del carbonio relativamente alla quantità di carbonio rilasciata nell'atmosfera. Per quanto riguarda lo stoccaggio del carbonio dei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti, la validità delle unità certificate dovrebbe avere una data di scadenza che corrisponda alla fine del periodo di monitoraggio pertinente. Successivamente, o qualora il monitoraggio sia interrotto prima della fine del periodo di monitoraggio, si dovrebbe presumere che il beneficio netto generato dall'attività sia rilasciato nell'atmosfera e le unità corrispondenti dovrebbero essere eliminate dal registro, salvo laddove l'operatore economico dimostri, attraverso ad attività di monitoraggio continuative, che lo stoccaggio del carbonio prosegue.</b></p>

## Emendamento 22

## Proposta di regolamento

## Considerando 15

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(15) Le attività di assorbimento del carbonio hanno grandi potenzialità di offrire soluzioni vantaggiose da ogni punto di vista sotto il profilo della sostenibilità, sebbene non si possano escludere compromessi. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi di sostenibilità al fine di garantire che dette attività abbiano un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare e la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Se del caso <b>e tenendo conto delle condizioni locali</b>, i requisiti di sostenibilità dovrebbero <b>basarsi sui</b> criteri di vaglio tecnico afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione per le attività forestali e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO<sub>2</sub> e sui criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(29)</sup> <b>per le materie prime da biomassa forestale e agricola</b>. Pratiche come le monocolture forestali, che nuocciono alla biodiversità, non dovrebbero essere ammissibili alla certificazione. <sup>(28)</sup></p>	<p>(15) Le attività di assorbimento del carbonio, <b>sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> hanno grandi potenzialità di offrire soluzioni vantaggiose da ogni punto di vista sotto il profilo della sostenibilità, sebbene non si possano escludere compromessi. È pertanto opportuno stabilire requisiti minimi di sostenibilità al fine di garantire che dette attività abbiano <b>almeno</b> un impatto neutro o producano co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare e la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, <b>in modo da garantire che le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli producano co-benefici almeno per l'obiettivo di sostenibilità concernente la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e abbiano almeno un impatto neutro sugli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, l'uso sostenibile e la protezione o il miglioramento della qualità delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione dell'inquinamento e il controllo e la prevenzione del degrado del suolo, il ripristino del suolo, nonché il miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e del biota del suolo, e al fine di garantire che le attività di stoccaggio del carbonio dei prodotti producano co-benefici per almeno uno, sortendo almeno un impatto neutro sul resto, degli obiettivi di sostenibilità quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione o il miglioramento della qualità delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione dell'inquinamento e il controllo e la prevenzione del degrado del suolo, il ripristino del suolo, nonché il miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e del biota del suolo.</b> Se del caso, i requisiti di sostenibilità dovrebbero <b>tenere conto degli impatti sia all'interno che all'esterno dell'Unione, come pure delle condizioni locali, ed essere coerenti con i</b> criteri di vaglio tecnico afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione per le attività forestali e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO<sub>2</sub> e <b>dovrebbero promuovere i</b> criteri di sostenibilità <b>per le materie prime da biomassa forestale e agricola conformemente ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa</b> di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(29)</sup>. Pratiche come le monocolture forestali, che nuocciono alla biodiversità, non dovrebbero essere ammissibili alla certificazione. <sup>(28)</sup></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>28</sup>) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).</p>	<p>(<sup>28</sup>) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).</p>
<p>(<sup>29</sup>) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>	<p>(<sup>29</sup>) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</p>

### Emendamento 23

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(15 bis) <b>Inoltre, le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli non dovrebbero incidere negativamente sulla sicurezza alimentare dell'Unione e non dovrebbero comportare l'accaparramento dei terreni o la speculazione fondiaria. Tali attività dovrebbero rispettare i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene interessate, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, nonché l'equilibrio tra l'impatto ambientale, economico e sociale sulle comunità locali e sui piccoli gestori di terreni.</b></p>

### Emendamento 24

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(16) Le pratiche agricole che permettono di assorbire CO<sub>2</sub> dall'atmosfera contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica e dovrebbero essere ricompensate attraverso la politica agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private. <b>Nello specifico è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle pratiche di sequestro del carbonio nei suoli agricoli di cui alla comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili</b> (<sup>30</sup>)</p>	<p>(16) Le pratiche agricole che permettono di assorbire CO<sub>2</sub> dall'atmosfera contribuiscono all'obiettivo della neutralità climatica e dovrebbero essere ricompensate attraverso la politica agricola comune (PAC) o altre iniziative pubbliche o private. <b>Previa consultazione della piattaforma ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti per informare i potenziali gestori o gruppi di gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli in</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>30</sup>) <i>Comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili" (COM(2021) 800).</i></p>	<p><b>merito alle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli alle quali accordare priorità nella preparazione delle metodologie di certificazione.</b></p>

### Emendamento 25

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(17) I gestori o i gruppi di gestori possono comunicare co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità. A tal fine nelle relazioni essi dovrebbero attenersi alle metodologie di certificazione adatte alle diverse attività <b>di assorbimento del carbonio</b> elaborate dalla Commissione. Le metodologie di certificazione dovrebbero, per quanto possibile, incentivare la generazione di co-benefici per la biodiversità che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità. Questi co-benefici supplementari aumenteranno il valore economico <b>degli assorbimenti di carbonio certificati</b>, generando maggiori entrate per i gestori. Alla luce di tali considerazioni, <b>è opportuno che</b> la Commissione <b>elabori</b> in via prioritaria metodologie di certificazione specifiche per <b>le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che generano</b> co-benefici <b>significativi per la biodiversità</b>.</p>	<p>(17) I gestori o i gruppi di gestori possono comunicare co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità <b>e i certificati dovrebbero indicare in modo chiaro i co-benefici positivi generati da un'attività, se del caso</b>. A tal fine nelle relazioni essi dovrebbero attenersi alle metodologie di certificazione adatte alle diverse attività elaborate dalla Commissione. Le metodologie di certificazione dovrebbero, per quanto possibile, incentivare la generazione di co-benefici per la biodiversità che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità <b>e, nel caso delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, prevedere la possibilità di generare un premio per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli per tali co-benefici</b>. Questi co-benefici supplementari aumenteranno il valore economico <b>delle attività certificate</b>, generando maggiori entrate per i gestori. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione <b>dovrebbe elaborare</b> in via prioritaria metodologie di certificazione specifiche per <b>i tipi di attività che sono più mature e che hanno il potenziale di generare i maggiori benefici netti e di offrire i maggiori</b> co-benefici. <b>Nel caso delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la definizione dell'ordine di priorità dovrebbe inoltre tenere conto dell'eventuale contributo delle attività alla gestione sostenibile dei terreni agricoli e delle foreste.</b></p>

## Emendamento 26

## Proposta di regolamento

## Considerando 18

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(18) È opportuno elaborare metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività <b>di assorbimento del carbonio</b> affinché i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento siano applicati in modo standardizzato, verificabile e comparabile. Tali metodologie dovrebbero garantire una certificazione solida e trasparente dei benefici <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b> generati dall'attività <b>di assorbimento, evitando nel contempo</b> oneri amministrativi sproporzionati per i gestori o i gruppi di gestori, in particolare piccoli agricoltori e silvicoltori. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio. Tali metodologie dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con <b>il gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio</b> e con tutti gli altri soggetti interessati. Esse devono basarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, sfruttare le metodologie e i sistemi pubblici e privati esistenti per la certificazione <b>degli assorbimenti di carbonio</b> e tenere conto di eventuali norme e regole pertinenti adottate a livello nazionale e dell'Unione.</p>	<p>(18) È opportuno elaborare metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività affinché i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento siano applicati in modo standardizzato, verificabile e comparabile. Tali metodologie dovrebbero garantire una certificazione solida e trasparente dei benefici <b>netti</b> generati dall'attività, <b>essere di facile utilizzo e sviluppate in modo da facilitare la verifica della loro conformità, ed evitare di creare</b> oneri amministrativi e <b>finanziari</b> sproporzionati per i gestori o i gruppi di gestori, in particolare piccoli agricoltori e silvicoltori e <b>piccole e medie imprese, senza compromettere la qualità degli assorbimenti di carbonio o dei benefici</b>. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione dettagliate per le diverse attività di assorbimento del carbonio. Tali metodologie dovrebbero essere elaborate in stretta consultazione con <b>la piattaforma sulle attività di assorbimento del carbonio, sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> e con tutti gli altri soggetti interessati. Esse devono basarsi <b>su una valutazione d'impatto approfondita fondata</b> sulle migliori evidenze scientifiche disponibili <b>e un periodo minimo di consultazione pubblica di quattro settimane</b>, sfruttare le metodologie e i sistemi pubblici e privati esistenti per la certificazione, <b>laddove siano conformi ai requisiti e ai criteri di cui al presente regolamento</b>, e tenere conto di eventuali norme e regole pertinenti adottate a livello nazionale, <b>internazionale</b> e dell'Unione.</p>

## Emendamento 27

## Proposta di regolamento

## Considerando 19

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(19) Al fine di garantire un processo di certificazione credibile e affidabile, le attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dovrebbero essere sottoposte a controlli di terzi indipendenti. In particolare è opportuno procedere a un controllo di certificazione iniziale prima dell'avvio</p>	<p>(19) Al fine di garantire un processo di certificazione credibile e affidabile, le attività dovrebbero essere sottoposte a controlli di terzi indipendenti. In particolare è opportuno procedere a un controllo di certificazione iniziale prima dell'avvio <b>di qualsiasi attività</b> che ne verifichi la conformità ai criteri di</p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p><b>dell'attività</b> che ne verifichi la conformità ai criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento, compresa la corretta quantificazione del beneficio atteso <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b>. Le attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dovrebbero inoltre essere sottoposte a controlli di ricertificazione periodici intesi a verificare la conformità degli assorbimenti di carbonio generati. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione volti a definire la struttura e le specifiche tecniche della descrizione dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, nonché le informazioni minime che vi devono figurare.</p>	<p>qualità stabiliti nel presente regolamento, compresa la corretta quantificazione del beneficio <b>netto</b> atteso. <b>Tutte</b> le attività dovrebbero inoltre essere sottoposte a controlli di ricertificazione periodici – <b>almeno ogni cinque anni per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e almeno ogni 10 anni per le altre attività, secondo un approccio basato sul rischio</b> – intesi a verificare la conformità degli assorbimenti di carbonio generati. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione volti a definire la struttura e le specifiche tecniche della descrizione dell'attività e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, nonché le informazioni minime che vi devono figurare.</p>

### Emendamento 28

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 20

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(20) Per attuare con efficienza di costo le azioni di mitigazione e garantire che i gestori di terreni si dedichino al sequestro del carbonio nei suoli agricoli è fondamentale dotarli di conoscenze, strumenti e metodi migliorati di valutazione e ottimizzazione <b>degli assorbimenti di</b> carbonio. Ciò è particolarmente importante nel caso dei piccoli agricoltori o silvicoltori dell'Unione, che spesso non dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere attività di <b>assorbimento</b> del carbonio e per rispettare i criteri di qualità richiesti e le relative metodologie di certificazione. È pertanto opportuno esigere che le organizzazioni di produttori agevolino la prestazione di servizi di consulenza a tale riguardo offrendo consulenza tecnica ai propri membri. La politica agricola comune e gli aiuti di Stato nazionali possono sostenere finanziariamente la prestazione dei servizi di consulenza, lo scambio di conoscenze, la formazione, le iniziative di informazione o i progetti interattivi di innovazione con agricoltori e silvicoltori.</p>	<p>(20) Per attuare con efficienza di costo le azioni di mitigazione e garantire che i gestori di terreni si dedichino al sequestro del carbonio nei suoli agricoli è fondamentale dotarli di conoscenze, strumenti e metodi migliorati di valutazione e ottimizzazione <b>del sequestro del</b> carbonio <b>nei suoli agricoli</b>. Ciò è particolarmente importante nel caso dei piccoli agricoltori o silvicoltori dell'Unione, che spesso non dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per intraprendere attività di <b>sequestro</b> del carbonio <b>nei suoli agricoli</b> e per rispettare i criteri di qualità richiesti e le relative metodologie di certificazione. È pertanto opportuno esigere che le organizzazioni di produttori agevolino la prestazione di servizi di consulenza a tale riguardo offrendo consulenza tecnica ai propri membri <b>e, se del caso, li sostengano con orientamenti e risorse</b>. La politica agricola comune e gli aiuti di Stato nazionali, <b>nonché altri strumenti finanziari</b>, possono sostenere finanziariamente la prestazione dei servizi di consulenza, lo scambio di conoscenze, la formazione, le iniziative di informazione o i progetti interattivi di innovazione con agricoltori e silvicoltori. <b>In caso di locazione, il sistema dovrebbe fornire benefici finanziari o rimborsi adeguati al gestore del terreno che svolge il lavoro.</b></p>

## Emendamento 29

## Proposta di regolamento

## Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(20 bis)</b> Tutti gli assorbimenti, i sequestri e le riduzioni delle emissioni di carbonio biogenico generati a norma del presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dei contributi determinati a livello nazionale (NDC) o degli obiettivi e dei traguardi climatici dell'Unione. Tuttavia, al fine di evitare una doppia contabilizzazione, un'unità certificata non dovrebbe essere in alcun momento utilizzata o richiesta da più di una persona fisica o giuridica, quali imprese o autorità pubbliche diverse da uno Stato membro, come i consigli comunali o altre autorità comunali, e non dovrebbe essere in alcun momento contabilizzata ai fini di più di un inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro.</p>

## Emendamento 30

## Proposta di regolamento

## Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(20 ter)</b> I servizi di consulenza esistenti nel settore agricolo e forestale, come il sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), dovrebbero inoltre contribuire ad accrescere le conoscenze e le informazioni, a favorire pratiche sostenibili che aumentino il sequestro del carbonio promuovendo al contempo la biodiversità e il ripristino della natura, nonché a garantire un facile accesso a tali informazioni, compreso l'utilizzo di soluzioni digitali, se del caso. L'AKIS dovrebbe altresì predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle conoscenze, onde fornire consulenza tecnica ai gestori di terreni e offrire riscontri agli Stati membri.</p>

## Emendamento 31

## Proposta di regolamento

## Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>(20 quater)</b> La Commissione dovrebbe inoltre sostenere lo sviluppo delle capacità negli Stati membri mediante adeguati investimenti in programmi di formazione e</p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>istruzione, anche rivolti a potenziali portatori di interessi pubblici e privati e alla loro forza lavoro. Tale sostegno dovrebbe anche tener conto delle realtà divergenti degli Stati membri e delle regioni, in particolare individuando le attività più indicate in relazione alle diverse specificità.</i></p>

### Emendamento 32

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 21

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(21) <b>È opportuno che i certificati di assorbimento del carbonio siano funzionali a</b> diversi usi finali, quali la compilazione degli inventari nazionali e societari dei gas a effetto serra, anche per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(31)</sup>, la prova delle dichiarazioni delle imprese riguardo al clima e all'ambiente (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità <b>di assorbimento del carbonio</b> verificate sui mercati volontari <b>di compensazione delle emissioni di carbonio</b>. A tal fine è opportuno che i certificati contengano informazioni accurate e trasparenti sull'attività <b>di assorbimento del carbonio</b>, compresi gli assorbimenti totali e i benefici <b>in termini di assorbimento netto del carbonio</b> che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente regolamento. È altresì opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di apportare ulteriori precisazioni o modificare l'allegato II, in cui sono elencate le informazioni minime che devono figurare nei certificati.</p>	<p>(21) I diversi usi finali <b>delle unità certificate</b>, quali la compilazione degli inventari nazionali e societari dei gas a effetto serra, anche per quanto riguarda il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(31)</sup>, la prova delle dichiarazioni delle imprese riguardo al clima e all'ambiente (anche in materia di biodiversità) o lo scambio di unità verificate sui mercati volontari, <b>dovrebbero essere disciplinati mediante il presente regolamento. L'uso di unità certificate a norma del presente regolamento da parte di un'impresa a fini di dichiarazioni di compensazione, bilanciamento o riduzione volontari nei suoi inventari societari dei gas a effetto serra dovrebbe essere lo stesso di quello previsto dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento e del Consiglio [sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde], che vieta l'uso di unità certificate per affermare che, sulla base di una compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, un prodotto o un'impresa ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, per quanto riguarda il possibile uso futuro di unità certificate al fine di conformarsi al quadro europeo e nazionale in materia di clima, la Commissione dovrebbe, entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettuare una valutazione e, se del caso, presentare una proposta legislativa sulla definizione di obiettivi dell'Unione per gli assorbimenti del carbonio permanenti e per la cattura a terra di CO<sub>2</sub>, e dovrebbe determinare, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, entro il 31 luglio 2026, le modalità per contabilizzare lo stoccaggio permanente del carbonio e per integrare tali emissioni negative nello scambio di quote di emissioni e, se del caso, presentare una proposta legislativa al riguardo. A tal fine è opportuno che le unità di assorbimento del carbonio, le unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le unità di riduzione delle emissioni da sequestro del carbonio nei suoli agricoli e le unità di stoccaggio di carbonio nei prodotti continuino a essere distinte le une dalle altre e che i certificati contengano informazioni accurate e trasparenti sull'attività, compresi il tipo di attività, lo stoccaggio medio e la durata prevista dei risultati, gli assorbimenti totali, i benefici netti, il meccanismo dettagliato di responsabilità e la persona</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>31</sup>) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).</p>	<p><b>fisica o giuridica responsabile, le prove secondo cui l'attività rispetta gli obiettivi di sostenibilità e la quantità di unità certificate</b> che soddisfano i criteri di qualità di cui al presente regolamento. È altresì opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di apportare ulteriori precisazioni o modificare l'allegato II, in cui sono elencate le informazioni minime che devono figurare nei certificati.</p> <p>(<sup>31</sup>) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).</p>

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 22

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(22) Per garantire una verifica accurata, solida e trasparente, è opportuno che gli organismi responsabili della certificazione delle attività <b>di assorbimento del carbonio</b> dispongano delle competenze e delle capacità necessarie e siano accreditati dalle autorità nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>32</sup>). Al fine di evitare possibili conflitti di interessi, è altresì opportuno che gli organismi di certificazione siano completamente indipendenti dal gestore che svolge l'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> oggetto di certificazione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a garantire la corretta attuazione dei processi di certificazione vigilando sul funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dalle autorità nazionali competenti e comunicando ai sistemi di certificazione i casi di mancata conformità rilevati.</p>	<p>(22) Per garantire una verifica accurata, solida e trasparente, è opportuno che gli organismi responsabili della certificazione delle attività dispongano delle competenze e delle capacità necessarie e siano accreditati dalle autorità nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>32</sup>). Al fine di evitare possibili conflitti di interessi, è altresì opportuno che gli organismi di certificazione siano completamente indipendenti <b>sul piano giuridico e finanziario</b> dal gestore che svolge l'attività oggetto di certificazione. Gli Stati membri <b>e, se del caso, le autorità regionali</b> dovrebbero inoltre contribuire a garantire la corretta attuazione dei processi di certificazione vigilando sul funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dalle autorità nazionali competenti e comunicando ai sistemi di certificazione i casi di mancata conformità rilevati.</p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(<sup>32</sup>) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).</p>	<p>(<sup>32</sup>) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).</p>

#### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 23

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(23) I gestori dovrebbero servirsi dei sistemi di certificazione per dimostrare la conformità al presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto operare sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti e garantire l'accuratezza, l'attendibilità, l'integrità e l'impossibilità di disconoscere l'origine delle informazioni e dei dati trasmessi dai gestori, nonché proteggere contro la frode. Dovrebbero inoltre garantire la corretta contabilizzazione delle unità <b>di assorbimento del carbonio</b> verificate, in particolare evitando il doppio conteggio. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, segnatamente norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e contabilità e di controllo indipendente che i sistemi di certificazione siano tenuti ad applicare, così da assicurare la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai gestori e ai sistemi di certificazione. Per garantire un processo di certificazione efficace sotto il profilo dei costi è opportuno che le norme tecniche armonizzate in materia di certificazione si prefiggano anche di ridurre gli oneri amministrativi inutili in capo ai gestori o ai gruppi di gestori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), compresi i piccoli agricoltori e silvicoltori.</p>	<p>(23) I gestori dovrebbero servirsi dei sistemi di certificazione per dimostrare la conformità al presente regolamento. I sistemi di certificazione dovrebbero pertanto operare sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti e garantire l'accuratezza, l'attendibilità, l'integrità e l'impossibilità di disconoscere l'origine delle informazioni e dei dati trasmessi dai gestori, nonché proteggere contro la frode. Dovrebbero inoltre garantire la corretta contabilizzazione delle unità verificate <b>generate da un'attività certificata</b>, in particolare evitando il doppio conteggio. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione, segnatamente norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e contabilità e di controllo indipendente che i sistemi di certificazione siano tenuti ad applicare, così da assicurare la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai gestori e ai sistemi di certificazione. Per garantire un processo di certificazione efficace sotto il profilo dei costi è opportuno che le norme tecniche armonizzate in materia di certificazione si prefiggano anche di ridurre gli oneri amministrativi inutili in capo ai gestori o ai gruppi di gestori, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), compresi i piccoli agricoltori e silvicoltori.</p>

## Emendamento 35

## Proposta di regolamento

## Considerando 24

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(24) Al fine di garantire un controllo affidabile e armonizzato della certificazione è opportuno che la Commissione possa adottare decisioni di riconoscimento dei sistemi di certificazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda la competenza tecnica, l'affidabilità, la trasparenza e i controlli indipendenti. Tali decisioni di riconoscimento dovrebbero essere limitate nel tempo. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione relativi al contenuto e ai processi di riconoscimento dei sistemi di certificazione da parte dell'Unione.</p>	<p>(24) Al fine di garantire un controllo affidabile e armonizzato della certificazione è opportuno che la Commissione possa adottare decisioni di riconoscimento dei sistemi di certificazione che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento, anche per quanto riguarda la competenza tecnica, l'affidabilità, la trasparenza e i controlli indipendenti. Tali decisioni di riconoscimento dovrebbero essere limitate nel tempo <b>e dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico</b>. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione relativi al contenuto e ai processi di riconoscimento dei sistemi di certificazione da parte dell'Unione.</p>

## Emendamento 36

## Proposta di regolamento

## Considerando 26

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(26) <b>I sistemi di certificazione dovrebbero</b> istituire e mantenere <b>registri pubblici interoperabili</b> al fine di garantire la trasparenza e la piena tracciabilità dei certificati <b>di assorbimento del carbonio</b> ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio. La frode può verificarsi se per la stessa attività <b>di assorbimento del carbonio</b> sono rilasciati più certificati perché l'attività è stata registrata nell'ambito di due diversi sistemi di certificazione oppure è stata registrata due volte nello stesso sistema. La frode può verificarsi anche quando lo stesso certificato è utilizzato più volte per presentare la stessa dichiarazione in relazione a un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> o a un'unità <b>di assorbimento del carbonio</b>. È opportuno che nei registri siano conservati i documenti risultanti dal processo di certificazione <b>degli assorbimenti di carbonio</b>, comprese le sintesi delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, i certificati e i certificati aggiornati, <b>i quali dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico in formato elettronico</b>. È inoltre opportuno che nei registri siano riportate le unità di assorbimento del carbonio certificate che soddisfano i criteri di qualità dell'Unione. Al fine di garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare disposizioni attuative <b>che stabiliscano regole e norme tecniche sul funzionamento e l'interoperabilità dei registri</b>.</p>	<p>(26) <b>La Commissione dovrebbe</b> istituire e mantenere <b>un registro pubblico e interoperabile dell'Unione</b> al fine di garantire la trasparenza, <b>l'affidabilità</b> e la piena tracciabilità dei certificati ed evitare i rischi di frode e doppio conteggio. La frode può verificarsi se per la stessa attività sono rilasciati più certificati perché l'attività è stata registrata nell'ambito di due diversi sistemi di certificazione oppure è stata registrata due volte nello stesso sistema. La frode può verificarsi anche quando lo stesso certificato è utilizzato più volte per presentare la stessa dichiarazione in relazione a un'attività o a un'unità. <b>È opportuno semplificare la navigazione e la ricerca di tutte le informazioni nel registro dell'Unione. I sistemi di certificazione dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni che devono essere conservate e messe a disposizione del pubblico in formato elettronico nel registro dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero includere</b> i documenti risultanti dal processo di certificazione, comprese le sintesi delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione, i certificati e i certificati aggiornati <b>e le informazioni ivi contenute, lo stato attuale di un'unità certificata, ad esempio se attiva, ritirata/in uso o scaduta, il registro delle transazioni e, se del caso, l'attuale detentore e la finalità per la quale il certificato è detenuto e il prezzo versato all'operatore. Prima dell'istituzione del registro pubblico dell'Unione, i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione dovrebbero mantenere e conservare tutte le informazioni che devono essere</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>conservate e messe a disposizione del pubblico successivamente nel registro dell'Unione.</b> Al fine di garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare disposizioni attuative <b>sulla struttura, il formato e i dettagli tecnici del registro dell'Unione nonché sulle norme e le procedure secondo cui i sistemi di certificazione devono fornire informazioni al registro dell'Unione.</b></p>

### Emendamento 37

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(27) I sistemi di certificazione svolgono una funzione importante ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di qualità per gli assorbimenti di carbonio. È pertanto opportuno che la Commissione imponga a tali sistemi di presentare relazioni periodiche in merito alla loro attività. Dette relazioni dovrebbero essere rese pubbliche, integralmente o se <b>del caso in formato aggregato</b>, al fine di aumentare la trasparenza e migliorare la supervisione da parte della Commissione. Esse dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie affinché la Commissione possa riferire in merito al funzionamento dei sistemi di certificazione allo scopo di individuare le migliori pratiche e presentare, se del caso, una proposta per promuoverle ulteriormente. Al fine di garantire relazioni comparabili e coerenti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative al contenuto e al formato delle relazioni redatte dai sistemi di certificazione.</p>	<p>(27) I sistemi di certificazione svolgono una funzione importante ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di qualità per gli assorbimenti di carbonio. È pertanto opportuno che la Commissione imponga a tali sistemi di presentare relazioni periodiche in merito alla loro attività. Dette relazioni dovrebbero essere rese pubbliche, integralmente o, se <b>necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità con il pertinente diritto dell'Unione e nazionale, escludendo tali informazioni commercialmente sensibili</b>, al fine di aumentare la trasparenza, <b>la fiducia, la tracciabilità e il controllo nei confronti del pubblico</b> e migliorare la supervisione da parte della Commissione. Esse dovrebbero inoltre fornire le informazioni necessarie affinché la Commissione possa riferire in merito al funzionamento dei sistemi di certificazione allo scopo di individuare le migliori pratiche e presentare, se del caso, una proposta per promuoverle ulteriormente. Al fine di garantire relazioni comparabili e coerenti, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative al contenuto e al formato delle relazioni redatte dai sistemi di certificazione.</p>

### Emendamento 38

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 28

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(28) Per consentire ai gestori di applicare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento in modo standardizzato ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle diverse attività <b>di assorbimento del carbonio</b>, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente</p>	<p>(28) Per consentire ai gestori di applicare i criteri di qualità stabiliti nel presente regolamento in modo standardizzato ed efficace sotto il profilo dei costi, tenendo conto nel contempo delle caratteristiche specifiche delle diverse attività, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul</p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento stabilendo metodologie di certificazione dettagliate per i diversi tipi di attività <b>di assorbimento del carbonio</b>. È altresì opportuno che la Commissione possa modificare l'allegato II, contenente l'elenco delle informazioni minime che devono figurare nei certificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>34</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</p>	<p>funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento stabilendo metodologie di certificazione dettagliate per i diversi tipi di attività. È altresì opportuno che la Commissione possa modificare l'allegato II, contenente l'elenco delle informazioni minime che devono figurare nei certificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti <b>e attraverso consultazioni pubbliche per tutti i progetti di atti delegati per un periodo di almeno quattro settimane</b>, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</p>

#### Emendamento 39

#### Proposta di regolamento

#### Considerando 30

Testo della Commissione	Emendamento
<p>(30) È opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente al più tardi sei mesi dopo il bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi. Tali riesami dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione, dei progressi tecnologici e scientifici e degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio e della sicurezza alimentare, comprese la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari, e dovrebbero basarsi sui risultati del bilancio globale dell'accordo di Parigi.</p>	<p>(30) È opportuno che la Commissione riesamini l'attuazione del presente regolamento tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente al più tardi sei mesi dopo il bilancio globale concordato a norma dell'articolo 14 dell'accordo di Parigi. Tali riesami dovrebbero tenere conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione, dei progressi tecnologici e scientifici e degli sviluppi di mercato nel settore degli assorbimenti di carbonio, <b>del sequestro del carbonio nei suoli agricoli o dello stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> e della sicurezza alimentare, comprese la disponibilità e l'accessibilità economica dei prodotti alimentari, e dovrebbero basarsi sui risultati del bilancio globale dell'accordo di Parigi.</p>

## Emendamento 40

## Proposta di regolamento

## Considerando 31

Testo della Commissione	Emendamento
(31) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire promuovere la realizzazione di assorbimenti del carbonio di alta qualità e ridurre al minimo il rischio di ecologismo di facciata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	(31) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire promuovere la realizzazione di assorbimenti del carbonio di alta qualità <b>e del sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b> e ridurre al minimo il rischio di ecologismo di facciata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

## Emendamento 41

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	Emendamento
1. L'obiettivo del presente regolamento è agevolare la realizzazione di assorbimenti del carbonio da parte di gestori o gruppi di gestori. A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio stabilendo:	1. L'obiettivo del presente regolamento è agevolare <b>e incoraggiare</b> la realizzazione <b>e l'aumento</b> di assorbimenti del carbonio, <b>del sequestro del carbonio nei suoli agricoli o dello stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> da parte di gestori o gruppi di gestori <b>a complemento della riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra in tutti i settori al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.</b> A tal fine il presente regolamento istituisce un quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, <b>del sequestro del carbonio nei suoli agricoli o dello stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> stabilendo:

## Emendamento 42

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	Emendamento
a) criteri di qualità per le attività <b>di assorbimento del carbonio</b> che si svolgono nell'Unione;	a) criteri di qualità per le attività che si svolgono nell'Unione;

## Emendamento 43

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	Emendamento
b) norme per la verifica e la certificazione <b>degli assorbimenti di carbonio</b> ;	b) norme per la verifica e la certificazione <b>delle attività</b> ;

## Emendamento 44

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>c bis) norme per l'emissione e l'uso di unità certificate.</b>

## Emendamento 45

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
2. Il presente quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dalla biomassa sostenibile il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della <b>suddetta</b> direttiva.	2. Il presente quadro volontario dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, <b>del sequestro del carbonio nei suoli agricoli o dello stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> non si applica alle emissioni disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, fatta eccezione per lo stoccaggio delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dalla biomassa sostenibile <b>che soddisfa i criteri di sostenibilità e i criteri per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti alla direttiva (UE) 2018/2001</b> e il cui fattore di emissione è pari a zero a norma dell'allegato IV della direttiva <b>2003/87/CE</b> .

## Emendamento 46

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>2 bis. Qualora sia stato concluso un accordo giuridicamente vincolante tra l'Unione e un paese terzo riguardante il carbonio atmosferico o biogenico catturato nell'Unione ma geologicamente stoccato in un paese del SEE o in un paese terzo</b>

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>confinante con l'Unione e qualora il paese del SEE o il paese terzo confinante con l'Unione in questione applichi gli stessi requisiti giuridici di quelli stabiliti dalla direttiva 2009/31/CE, il presente regolamento si applica a tali emissioni catturate.</i>

#### Emendamento 47

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	Emendamento
a) "assorbimento del carbonio": stoccaggio di carbonio atmosferico o biogenico <b>in comparti di carbonio geologici o biogenici, in prodotti e materiali di lunga durata e nell'ambiente marino, o riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico;</b>	a) "assorbimento del carbonio": stoccaggio <b>permanente</b> di carbonio atmosferico o biogenico <b>per diversi secoli, che non è associato al recupero assistito di idrocarburi;</b>

#### Emendamento 48

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>a bis) "riduzione delle emissioni da sequestro del carbonio nei suoli agricoli": un'attività che consiste in una o più pratiche o processi agricoli svolti da un gestore che comportano la riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico, la riduzione del rilascio di protossido d'azoto da terreni agricoli o dalla gestione degli effluenti di allevamento, o la riduzione del rilascio di metano dalla fermentazione enterica o dalla gestione degli effluenti di allevamento nell'atmosfera attraverso un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</b>

## Emendamento 49

## Proposta di regolamento

## Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	Emendamento
b) "attività di assorbimento del carbonio" o "attività di assorbimento": una o più pratiche o processi svolti da un gestore che determinano lo stoccaggio permanente del carbonio, ne potenziano la cattura in un comparto di carbonio biogenico, ne riducono il rilascio nell'atmosfera da un comparto di carbonio biogenico o immagazzinano carbonio atmosferico o biogenico in prodotti o materiali di lunga durata;	soppresso

## Emendamento 50

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	Emendamento
c) "comparto di carbonio biogenico": la biomassa <b>epigea, la biomassa ipogea</b> , la lettiera, il legno morto e il carbonio organico <b>nel suolo</b> elencati nell'allegato I, parte B, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/841;	c) "comparto di carbonio biogenico": la biomassa <b>vivente</b> , la lettiera, il legno morto, <b>le materie organiche morte, i suoli minerali e i suoli organici</b> elencati nell'allegato I, parte B, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/841;

## Emendamento 51

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	Emendamento
d) "gestore": persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attività;	d) "gestore": persona fisica o giuridica che gestisce o controlla un'attività, <b>inclusi gli enti pubblici e le autorità pubbliche</b> , o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attività; <b>nel caso di un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per gestore si intende un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2115/2115 o un proprietario o gestore di foreste ai sensi del diritto nazionale, o un ente pubblico o un'autorità pubblica;</b>

## Emendamento 52

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	Emendamento
e) "gruppo di gestori": soggetto giuridico che rappresenta più gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento;	e) "gruppo di gestori": soggetto giuridico che rappresenta più gestori e ha la responsabilità di garantire che essi rispettino il presente regolamento; <b>nel caso di un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, per gruppo di gestori si intende una cooperativa o un soggetto giuridico che rappresenta più di un agricoltore, un proprietario o un gestore forestale o enti pubblici o autorità pubbliche o organizzazioni di produttori o gruppi di produttori;</b>

## Emendamento 53

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	Emendamento
f) "periodo di monitoraggio": periodo, la cui durata è determinata <b>in funzione del</b> tipo di attività <b>di assorbimento del carbonio</b> , durante il quale il gestore monitora lo stoccaggio del carbonio;	f) "periodo di monitoraggio": periodo, la cui durata è determinata <b>per ciascun</b> tipo di attività <b>in conformità dell'articolo 6</b> , durante il quale il gestore <b>o un gruppo di gestori</b> monitora lo stoccaggio del carbonio <b>e durante il quale il gestore rimane responsabile;</b>

## Emendamento 54

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	Emendamento
g) "stoccaggio permanente del carbonio": attività <b>di assorbimento</b> che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, immagazzina carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, <b>ivi comprese la bioenergia con cattura e stoccaggio del carbonio e la cattura diretta di carbonio nell'atmosfera e relativo stoccaggio;</b>	g) "stoccaggio permanente del carbonio": <b>un'attività che consiste in una o più pratiche o processi svolti da un gestore</b> che, in circostanze normali e con pratiche di gestione adeguate, immagazzina carbonio atmosferico o biogenico per diversi secoli, <b>attraverso lo stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> o legato in modo permanente alla mineralizzazione del carbonio;</b>

## Emendamento 55

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	Emendamento
h) "sequestro del carbonio nei suoli agricoli": attività <b>di assorbimento del carbonio</b> connessa alla gestione dei terreni <b>che determina un aumento dello stoccaggio di carbonio nella biomassa vivente, nelle materie organiche morte e nei suoli intensificando la cattura del carbonio e/o riducendone il rilascio nell'atmosfera;</b>	h) "sequestro del carbonio nei suoli agricoli": <b>un'</b> attività connessa alla gestione dei terreni, <b>alla gestione delle coste o all'allevamento, che dà luogo al sequestro del carbonio nei suoli agricoli o a riduzioni delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli per un periodo di almeno cinque anni;</b>

## Emendamento 56

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>h bis) "sequestro del carbonio nei suoli agricoli": un'attività connessa alla gestione dei terreni nelle sottocategorie del settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841, quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839, o connessa alla gestione delle coste, che consiste in una o più pratiche o processi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli svolti da un gestore, che determinano l'aumento del carbonio atmosferico o biogenico stoccato in comparti di carbonio biogenici aumentando la cattura di carbonio, quale definita per attività nella metodologia di certificazione;</b>

## Emendamento 57

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	Emendamento
i) "stoccaggio del carbonio nei prodotti": attività <b>di assorbimento del carbonio</b> che <b>immagazzina</b> carbonio atmosferico e biogenico in prodotti o materiali di lunga durata;	i) "stoccaggio del carbonio nei prodotti": <b>un'</b> attività <b>che consiste in una o più pratiche o processi svolti da un gestore che garantisce lo stoccaggio a lungo termine di</b> carbonio atmosferico e biogenico in prodotti o materiali <b>del legno</b> di lunga durata <b>utilizzati nelle costruzioni per almeno cinque decenni coerentemente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, come pure con il regolamento (UE) 2018/841 e con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi;</b>

## Emendamento 58

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	i bis) "stoccaggio geologico di CO <sub>2</sub> ": lo stoccaggio geologico di CO <sub>2</sub> ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/31/CE;

## Emendamento 59

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	Emendamento
n) "certificato": dichiarazione di conformità rilasciata dall'organismo di certificazione attestante che l'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> è conforme al presente regolamento;	n) "certificato": dichiarazione di conformità rilasciata dall'organismo di certificazione attestante che l'attività è conforme al presente regolamento;

## Emendamento 60

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	Emendamento
o) "unità di assorbimento del carbonio": beneficio, dell'ordine di una tonnellata di assorbimento netto di carbonio certificato, generato <b>dall'attività di assorbimento</b> del carbonio e registrato dal sistema di certificazione.	o) "unità di assorbimento del carbonio": beneficio, dell'ordine di una tonnellata di assorbimento netto di carbonio certificato, generato <b>dagli assorbimenti</b> del carbonio e registrato dal sistema di certificazione.

## Emendamento 61

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	o bis) "inversione": il rilascio volontario o involontario nell'atmosfera di carbonio; in caso di stoccaggio geologico di CO <sub>2</sub> , "inversione" ha il medesimo significato di fuoriuscita quale definita all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2009/31/CE o durante il trasporto di CO <sub>2</sub> ;

## Emendamento 62

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>o ter) "unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli": beneficio netto, dell'ordine di una tonnellata, di sequestro certificato del carbonio nei suoli agricoli, generato dal sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</i>

## Emendamento 63

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o quater (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>o quater) "unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti": beneficio netto, dell'ordine di una tonnellata, di sequestro certificato del carbonio nei prodotti, generato dallo stoccaggio del carbonio nei prodotti e registrato mediante un sistema di certificazione;</i>

## Emendamento 64

## Proposta di regolamento

## Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>o quinquies) "unità di riduzione delle emissioni di carbonio tramite sequestro nei suoli agricoli": una tonnellata di riduzione netta certificata del carbonio tramite sequestro nei suoli agricoli, di riduzione netta dell'azoto tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli o di riduzione netta del metano tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli e registrata mediante un sistema di certificazione e separata e identificata come "unità di riduzione delle emissioni tramite sequestro nei suoli agricoli – carbonio", "unità di riduzione delle emissioni tramite sequestro nei suoli agricoli – azoto" o "unità di riduzione delle emissioni tramite sequestro nei suoli agricoli – metano";</i>

## Emendamento 65

## Proposta di regolamento

## Articolo 3 – parte introduttiva

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Gli assorbimenti di carbonio sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:	Gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli o lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> sono ammissibili alla certificazione a norma del presente regolamento se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

## Emendamento 66

## Proposta di regolamento

## Articolo 3 – lettera a

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
a) <b>sono generati da un'attività di assorbimento del carbonio che soddisfa</b> i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7;	a) <b>soddisfano</b> i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7;

## Emendamento 67

## Proposta di regolamento

## Articolo 3 – lettera a bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b>a bis) sono conformi alle norme sull'uso delle unità di cui all'articolo 3 bis;</b>

## Emendamento 68

## Proposta di regolamento

## Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme per l'emissione e l'uso di unità</b></p> <p>1. <i>Le unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e di riduzione delle emissioni sono emesse entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che una verifica annuale di monitoraggio non evidenzi un'eventuale non conformità ai requisiti di cui al presente regolamento e non comporti un'inversione. L'organismo di certificazione è responsabile della verifica annuale di monitoraggio basata su dati reali affidabili, che possono essere forniti da una persona giuridica o da un'autorità competente, come l'organismo pagatore, con l'ausilio del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. La verifica annuale di monitoraggio è effettuato entro il 15 ottobre di ogni anno. L'organismo di certificazione trasmette al sistema di certificazione i dati relativi a eventuali non conformità o inversioni entro un mese dalla verifica di monitoraggio.</i></p> <p>2. <i>Qualsiasi utilizzo delle unità assicura la massima integrità dell'attenuazione del cambiamento climatico e comporta una concentrazione complessivamente inferiore di emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera. Ogni assorbimento, sequestro e riduzione delle emissioni generata a norma del presente regolamento contribuisce a conseguire i contributi determinati a livello nazionale (NDC) dell'Unione e i traguardi e gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119 e non contribuisce agli NDC di un paese terzo.</i></p> <p>3. <i>Un'unità certificata non può essere in alcun momento utilizzata o richiesta da più di una persona fisica o giuridica e non è in alcun momento contabilizzata ai fini di più di un inventario dei gas a effetto serra di uno Stato membro.</i></p> <p>4. <i>Le unità di assorbimento del carbonio, le unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le unità di riduzione delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli e le unità di stoccaggio del carbonio nei prodotti restano distinte l'una dall'altra.</i></p> <p>5. <i>L'utilizzo, da parte di un'impresa, di unità certificate a norma del presente regolamento per le richieste volontarie di compensazione o riduzione nella sua comunicazione relativa all'inventario aziendale dei gas a effetto serra è soggetto alle stesse condizioni previste per l'utilizzo delle unità per le pratiche commerciali tra imprese e consumatori di cui alla direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio [responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde]. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo i particolari del presente paragrafo.</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>6. In conformità della clausola di riesame di cui all'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, entro il 31 luglio 2026 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa e di una valutazione d'impatto, sulle modalità di contabilizzazione delle emissioni negative derivanti dai gas a effetto serra rimossi dall'atmosfera e stoccati in modo sicuro e permanente e sul modo in cui tali emissioni negative potrebbero essere contabilizzate nello scambio di quote di emissioni, se del caso, includendo un chiaro ambito di applicazione e criteri rigorosi per tale contabilizzazione, nonché garanzie per assicurare che tali assorbimenti non compensino le riduzioni delle emissioni necessarie a norma degli obiettivi climatici dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119.</p>

#### Emendamento 69

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio = <math>AC_{\text{riferimento}} - AC_{\text{totale}} - GES_{\text{aumento}} &gt; 0</math></p>	<p>beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio = <math>AC_{\text{riferimento}} - AC_{\text{totale}} - GES_{\text{associati}} &gt; 0</math></p>

#### Emendamento 70

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	Emendamento
<p>c) <math>GES_{\text{aumento}}</math> è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, <b>diverse da quelle provenienti dai comparti di carbonio biogenici nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b>, dovute allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio.</p>	<p>c) <math>GHG_{\text{associati}}</math> è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra <b>durante l'intero ciclo di vita dell'attività</b>, dovute allo svolgimento dell'attività di assorbimento del carbonio, <b>calcolato in base ai protocolli definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra</b>. Ciò include, tra l'altro, le emissioni dovute all'uso di energia, ai trasporti, agli input di materiali, agli effetti di spostamento riconducibili alla domanda concorrente di energia o di calore di scarto e al cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni, e riguarda le incidenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione. La certificazione di un'attività di assorbimento del carbonio basata sullo stoccaggio di CO<sub>2</sub> da biomassa sostenibile non comporta un aumento della capacità dell'impianto superiore a quanto necessario per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.</p>

## Emendamento 71

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. <b>Nel caso del</b> sequestro del carbonio nei suoli agricoli, <math>AC_{\text{riferimento}}</math> e <math>AC_{\text{totale}}</math> <b>sono intesi come assorbimenti netti o emissioni nette di gas a effetto serra conformemente alle norme di contabilizzazione di cui al regolamento (UE) 2018/841.</b></p>	<p>2. <b>L'attività di</b> sequestro del carbonio nei suoli agricoli <b>comporta benefici netti quantificati con le formule seguenti:</b></p> <p><b>beneficio netto in termini di sequestro del carbonio nei suoli agricoli = <math>SC_{\text{riferimento}} - SC_{\text{totale}} - GES_{\text{associati}} &gt; 0</math>, dove:</b></p> <p>a) <math>SC_{\text{riferimento}}</math> <b>è il sequestro del carbonio contemplato nello scenario di riferimento;</b></p> <p>b) <math>SC_{\text{totale}}</math> <b>è il totale del sequestro del carbonio dell'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</b></p> <p>c) <math>GES_{\text{associati}}</math> <b>sono le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra per l'intero ciclo di vita dell'attività, dovute allo svolgimento dell'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Vi rientrano anche le emissioni dovute all'uso di energia, ai trasporti, agli input di materiali e al cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni, come pure le incidenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione.</b></p> <p><b>Beneficio in termini di riduzione netta del carbonio tramite sequestro nei suoli agricoli = <math>RC_{\text{riferimento}} - RC_{\text{totale}} - GES_{\text{associati}} &gt; 0</math></b></p> <p><b>Beneficio in termini di riduzione netta dell'azoto tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli = <math>(N_2O_{\text{riferimento}} - N_2O_{\text{totale}} - GHG_{\text{associati}}) &gt; 0</math></b></p> <p><b>Beneficio in termini di riduzione netta del metano tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli = <math>(CH_4_{\text{riferimento}} - CH_4_{\text{totale}} - GHG_{\text{associati}}) &gt; 0</math></b></p> <p><b>dove:</b></p> <p>a) <math>RC_{\text{riferimento}}</math> <b>sono le emissioni di carbonio contemplate nello scenario di riferimento;</b></p> <p>b) <math>RC_{\text{totale}}</math> <b>è la riduzione totale delle emissioni di carbonio ottenuta tramite l'attuazione dell'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</b></p> <p>c) <math>GES_{\text{associati}}</math> <b>sono le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra per l'intero ciclo di vita dell'attività, dovute allo svolgimento dell'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Vi rientrano anche le emissioni dovute all'uso di energia, ai trasporti, agli input di materiali e al cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni, come pure le incidenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione.</b></p> <p>d) <math>N_2O_{\text{riferimento}}</math> <b>sono le emissioni di <math>N_2O</math> contemplate nello scenario di riferimento dovute all'uso di concimi o letame;</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>e) <math>N_2O_{totale}</math> è la riduzione totale delle emissioni di <math>N_2O</math> dovuta al ricorso alla gestione di concimi o letame direttamente ascrivibile all'attività;</p> <p>f) <math>N_2O_{riferimento}</math> sono le emissioni di <math>CH_4</math> contemplate nello scenario di riferimento dovute alla gestione della fermentazione enterica o della fermentazione del letame;</p> <p>g) <math>CH_4_{totale}</math> è la riduzione totale delle emissioni di <math>CH_4</math> dovuta alla gestione della fermentazione enterica o della gestione del letame direttamente ascrivibile all'attività;</p> <p>Se l'attività genera sia sequestro di carbonio nei suoli agricoli che riduzioni delle emissioni tramite sequestro di carbonio nei suoli agricoli, il registro di cui all'articolo 12 garantisce che sia operata una distinzione tra le corrispondenti unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e le unità di riduzione delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli.</p> <p>Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli, la portata dei quantitativi di cui all'<math>SC_{riferimento}</math> e all'<math>SC_{totale}</math> corrisponde agli assorbimenti netti di gas a effetto serra inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841 e la portata dei quantitativi di cui all'<math>RC_{riferimento}</math> e all'<math>RC_{totale}</math> corrisponde alle emissioni nette di gas a effetto serra dai comparti di carbonio biogenico di cui all'allegato I, sezione B, lettere e) e f), del regolamento (UE) 2018/841.</p> <p>I quantitativi di cui alle voci <math>N_2O_{riferimento}</math> e <math>N_2O_{totale}</math> corrispondono alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC 4B 10-12 (gestione del letame) e 4D (terreni agricoli).</p> <p>I quantitativi di cui alle voci <math>CH_4_{riferimento}</math> e <math>CH_4_{totale}</math> corrispondono alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC 4A (fermentazione enterica) e 4B 1-9 (gestione del letame).</p>

## Emendamento 72

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 bis. L'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti comporta un beneficio in termini di stoccaggio netto del carbonio nei prodotti, quantificato con la formula:</b></p> <p><b>beneficio in termini di sequestro netto del carbonio nei prodotti = <math>SCP_{\text{riferimento}} - SCP_{\text{totale}} - GES_{\text{associati}} &gt; 0</math></b></p> <p><b>a) <math>SCP_{\text{riferimento}}</math> è il carbonio sequestrato in un prodotto contemplato nello scenario di riferimento;</b></p> <p><b>b) <math>SCP_{\text{totale}}</math> è il totale del carbonio sequestrato nel prodotto dell'attività;</b></p> <p><b>c) <math>GES_{\text{associati}}</math> è l'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra per l'intero ciclo di vita dell'attività, dovuto all'attuazione dell'attività di assorbimento del carbonio. Vi rientrano anche le emissioni dovute all'uso di energia, ai trasporti, agli input di materiali, agli effetti di spostamento riconducibili alla domanda concorrente di energia o di calore di scarto e al cambiamento diretto e indiretto della destinazione dei terreni, come pure le incidenze sia all'interno che all'esterno dell'Unione.</b></p>

## Emendamento 73

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), riportano un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.</p>	<p>3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), <b>al paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) e al paragrafo 2 bis, lettere a), b) e c)</b>, riportano un segno negativo (-) se si tratta di assorbimenti netti di gas a effetto serra <b>o, nel caso di riduzioni delle emissioni tramite sequestro di carbonio nei suoli agricoli e di riduzioni nette di gas a effetto serra</b>, e un segno positivo (+) se si tratta di emissioni nette di gas a effetto serra; essi sono espressi in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.</p>

## Emendamento 74

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	Emendamento
4. Gli assorbimenti di carbonio sono quantificati in modo pertinente, accurato, completo, coerente e trasparente.	4. Gli assorbimenti di carbonio, <b>il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> sono quantificati in modo pertinente, accurato, completo, coerente e trasparente. <b>Le incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio sono debitamente comunicate e contabilizzate nell'ambito delle metodologie di certificazione in modo conservativo e proporzionato al grado di incertezza e secondo gli approcci statistici riconosciuti e i più recenti dati scientifici disponibili.</b>

## Emendamento 75

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	Emendamento
5. Lo scenario di riferimento <b>corrisponde alle</b> prestazioni <b>standard di assorbimento del carbonio</b> di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili e tiene conto del contesto geografico.	5. <b>Nel caso degli assorbimenti di carbonio o dello stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> , lo scenario di riferimento <b>normalizzato è altamente rappresentativo delle</b> prestazioni <b>all'avanguardia</b> di <b>pratiche attuali comuni</b> di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili e tiene conto del contesto geografico.

## Emendamento 76

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	5 bis. <b>Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b> , lo scenario di riferimento <b>normalizzato corrisponde alle prestazioni delle pratiche attuali comuni di attività comparabili in condizioni sociali, economiche, ambientali e tecnologiche simili e tiene conto del contesto geografico.</b> <b>Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b> , il calcolo dello scenario di riferimento <b>normalizzato non tiene conto delle pratiche attuali comuni di attività comparabili di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che comportano emissioni nette di gas a effetto serra.</b> <b>Nel caso della riduzione delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b> , il calcolo dello scenario di riferimento <b>normalizzato non tiene conto delle pratiche attuali comuni di attività comparabili di riduzione delle emissioni tramite sequestro del carbonio nei suoli agricoli che comportano un aumento delle</b>

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>emissioni nette di gas a effetto serra. Le rispettive metodologie distinguono, all'occorrenza, tra scenari di riferimento statici o dinamici.</i>

**Emendamento 77**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 6**

Testo della Commissione	Emendamento
6. In deroga al paragrafo 5, ove debitamente giustificato, lo scenario di riferimento può basarsi sulle prestazioni individuali <b>di assorbimento del carbonio</b> dell'attività.	6. In deroga al paragrafo 5, ove debitamente giustificato <b>nella metodologia di certificazione applicabile dall'assenza di attività comparabili sufficienti per poter fissare uno scenario di riferimento rappresentativo</b> , lo scenario di riferimento può basarsi sulle prestazioni individuali dell'attività <b>all'inizio dell'attività stessa</b> .

**Emendamento 78**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 7**

Testo della Commissione	Emendamento
7. Lo scenario di riferimento è aggiornato periodicamente.	7. Lo scenario di riferimento è <b>riesaminato e</b> aggiornato periodicamente <b>dalla Commissione almeno ogni cinque anni. Lo scenario di riferimento resta costante per il gestore per l'intero periodo di monitoraggio una volta iniziata l'attività ma deve essere riesaminato e aggiornato al momento della ricertificazione.</b>

**Emendamento 79**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 8**

Testo della Commissione	Emendamento
8. <b>La quantificazione degli assorbimenti di carbonio tiene conto delle incertezze secondo gli approcci statistici riconosciuti.</b>	<b>soppresso</b>

## Emendamento 80

## Proposta di regolamento

## Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione	Emendamento
<p>9. A sostegno della quantificazione <b>degli assorbimenti di carbonio generati dal</b> sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie dati <b>sugli assorbimenti di</b> carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.</p>	<p>9. A sostegno della quantificazione <b>del</b> sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il gestore o il gruppo di gestori raccoglie dati <b>sul sequestro del</b> carbonio e sulle emissioni di gas a effetto serra <b>utilizzando metodologie di livello 3 conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra e</b> in modo compatibile con gli inventari nazionali dei gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/841 e con l'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999, <b>tenendo conto dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i piccoli gestori a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.</b></p>

## Emendamento 81

## Proposta di regolamento

## Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. <b>L'</b>attività <b>di assorbimento del carbonio</b> è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:</p>	<p>1. <b>Ciascuna</b> attività è addizionale. A tal fine essa soddisfa entrambi i criteri seguenti:</p>

## Emendamento 82

## Proposta di regolamento

## Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	Emendamento
<p>a) va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali;</p>	<p>a) va al di là degli obblighi normativi dell'Unione e nazionali <b>a livello del singolo operatore;</b></p>

**Emendamento 83****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
b) <i>è intrapresa grazie all'</i> effetto incentivante della certificazione.	b) <i>l'</i> effetto incentivante della certificazione <b>è necessario affinché l'attività diventi finanziariamente attraente.</b>

**Emendamento 84****Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(2) Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, l'addizionalità di cui al paragrafo 1 si considera rispettata. Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, l'addizionalità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è dimostrata mediante prove specifiche.	(2) Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 <b>o 5 bis</b> , l'addizionalità di cui al paragrafo 1, <b>lettera a)</b> , si considera rispettata. Se lo scenario di riferimento è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, l'addizionalità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è dimostrata mediante prove specifiche <b>stabilite nell'ambito delle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8.</b>

**Emendamento 85****Proposta di regolamento****Articolo 6 – titolo**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Stoccaggio <b>a lungo termine</b>	<b>Obblighi relativi alla durata dello</b> stoccaggio, <b>al monitoraggio e alla responsabilità</b>

## Emendamento 86

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
1. Il gestore o il gruppo di gestori dimostra che l'attività di assorbimento <b><i>mira a garantire</i></b> lo stoccaggio <b><i>a lungo termine</i></b> del carbonio.	1. Il gestore o il gruppo di gestori <b><i>garantisce e</i></b> dimostra che l'attività di assorbimento <b><i>comporta</i></b> lo stoccaggio <b><i>permanente</i></b> del carbonio.

## Emendamento 87

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>1 bis. Il gestore o il gruppo di gestori garantisce e dimostra che l'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli comporta il sequestro a lungo termine, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o entrambi.</i></b>

## Emendamento 88

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>1 ter. Il gestore o il gruppo di gestori garantisce e dimostra che l'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti comporta lo stoccaggio a lungo termine del carbonio.</i></b>

## Emendamento 89

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. Ai fini <b>del paragrafo 1</b> il gestore o il gruppo di gestori rispetta <b>entrambi</b> i criteri seguenti:</p> <p>a) <b>monitora e attenua eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio;</b></p> <p>b) <b>è soggetto a meccanismi di responsabilità appropriati per far fronte all'eventuale rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio.</b></p>	<p>2. Ai fini <b>dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter</b>, il gestore o il gruppo di gestori rispetta i criteri seguenti <b>di cui ai paragrafi da 2 bis a 2 sexies</b>:</p>

## Emendamento 90

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 bis. Il gestore o il gruppo di gestori monitora e attenua eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato durante il periodo di monitoraggio, che è fissato come segue:</b></p> <p>a) <b>per le attività di assorbimento del carbonio, il periodo di monitoraggio e i relativi requisiti sono coerenti con gli articoli 13, 17 e 18 della direttiva 2009/31/CE;</b></p> <p>b) <b>per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il periodo di monitoraggio e i relativi requisiti coprono almeno l'intero periodo in cui si prevede il conseguimento dei risultati dell'attività, come definito nella metodologia di certificazione applicabile;</b></p> <p>c) <b>per le attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti, il periodo di monitoraggio copre l'intero ciclo di vita del prodotto fino alla sua conclusione.</b></p>

## Emendamento 91

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>2 ter. Il gestore o il gruppo di gestori che si dedica al sequestro del carbonio nei suoli agricoli può designare una persona giuridica o un'autorità competente, come l'organismo pagatore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116, nel caso di attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, che sarà responsabile del monitoraggio, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente regolamento.</i></p>

## Emendamento 92

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>2 quater.</i>  <i>Il gestore o il gruppo di gestori è soggetto a meccanismi di responsabilità appropriati e designa una persona fisica o giuridica responsabile cui compete risolvere l'inversione o la rilocalizzazione delle emissioni, anche a causa di forza maggiore, in qualsiasi momento durante l'attività:</i></p> <p><i>a) per le attività di assorbimento del carbonio, il meccanismo di responsabilità è coerente con il meccanismo di responsabilità di cui alla direttiva 2009/31/CE;</i></p> <p><i>b) per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, il meccanismo di responsabilità è stabilito e approvato nell'ambito della metodologia di certificazione applicabile e garantisce che il sequestro del carbonio equivalente sia generato a titolo di compensazione per l'inversione;</i></p> <p><i>c) per le attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti, il meccanismo di responsabilità è stabilito e approvato nell'ambito della metodologia di certificazione applicabile e garantisce che lo stoccaggio del carbonio equivalente sia generato a titolo di compensazione per l'inversione.</i></p> <p><i>Il sistema di certificazione dovrebbe monitorare costantemente il meccanismo di responsabilità per tutto il periodo di monitoraggio di un'attività e garantirne la disponibilità e la prontezza.</i></p>

## Emendamento 93

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 quinquies.</b>  <i>In caso di inversione, le unità corrispondenti devono essere sospese nel registro di certificazione in cui sono registrate fino a quando l'inversione non sia stata affrontata dal meccanismo di responsabilità conformemente al paragrafo 2 quater.</i></p> <p><i>Se l'inversione non è affrontata entro un lasso di tempo ragionevole attraverso il meccanismo di responsabilità di cui al paragrafo 2 quater, la validità di un certificato scade e le unità corrispondenti sono cancellate nel registro di certificazione in cui sono registrate.</i></p>

## Emendamento 94

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 sexies.</b>  <i>Se la validità di un certificato è scaduta a norma del paragrafo 2 bis, lettera c), il gestore o il gruppo di gestori paga una sanzione correttiva che riflette il costo del carbonio relativamente alla quantità di carbonio rilasciata nell'atmosfera. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di integrare il presente regolamento definendo la formula per il calcolo delle sanzioni e le modalità per il pagamento di queste ultime.</i></p>

## Emendamento 95

## Proposta di regolamento

## Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, il <b>carbonio stoccato tramite l'attività di assorbimento</b> è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del periodo di monitoraggio.</p>	<p>3. Nel caso del sequestro del carbonio nei suoli agricoli e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, il <b>beneficio netto generato dall'attività durante l'intero ciclo di vita della stessa</b> è considerato rilasciato nell'atmosfera alla fine del <b>periodo di monitoraggio o, nel caso in cui il monitoraggio sia stato interrotto, prima della fine del periodo di monitoraggio, e le unità corrispondenti sono cancellate nel registro di certificazione in cui sono registrate, a meno che il gestore o il gruppo di gestori non esegua una ricertificazione dell'attività e dimostri la prosecuzione dell'attività e del periodo di monitoraggio. Tuttavia, un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>non comporta la riduzione di un pozzo di assorbimento del carbonio, come definito al regolamento (UE) 2018/841, rispetto allo scenario di riferimento oltre il periodo di monitoraggio.</b>

#### Emendamento 96

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. L'attività di assorbimento del carbonio ha un impatto neutro <b>o produce co-benefici per tutti gli</b> obiettivi di sostenibilità indicati di seguito:</p> <p>a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio <b>in termini di assorbimento</b> netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>b) adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;</p> <p>d) transizione verso un'economia circolare;</p> <p>e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;</p> <p>f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.</p>	<p>1. L'attività di assorbimento del carbonio ha <b>almeno</b> un impatto neutro <b>su ciascuno degli</b> obiettivi di sostenibilità indicati di seguito <b>e può produrre co-benefici per uno o più di tali obiettivi:</b></p> <p>a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p><b>a bis) prevenzione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei paesi terzi;</b></p> <p>b) adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>c) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;</p> <p>d) transizione verso un'economia circolare, <b>compreso l'uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile;</b></p> <p>e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;</p> <p>f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.</p>

#### Emendamento 97

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<b>1 bis. Un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli genera almeno co-benefici per l'obiettivo di sostenibilità di cui alla lettera f) del presente paragrafo e ha almeno un impatto</b>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>neutro su ciascuno degli obiettivi di sostenibilità di cui alle lettere da a) ad e bis) o può generare co-benefici per uno o più degli obiettivi di sostenibilità di cui alle lettere da a) ad e bis) come segue:</i></p> <p><i>a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio in termini di sequestro netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</i></p> <p><i>b) adattamento ai cambiamenti climatici;</i></p> <p><i>c) uso sostenibile e protezione o miglioramento della qualità dell'acqua e delle risorse marine;</i></p> <p><i>d) transizione verso un'economia circolare, compreso l'uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile;</i></p> <p><i>e) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;</i></p> <p><i>e bis) prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e del biota del suolo;</i></p> <p><i>f) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.</i></p>

#### Emendamento 98

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>1 ter. L'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti ha almeno un impatto neutro su ciascuno degli obiettivi di sostenibilità indicati di seguito e può produrre co-benefici per uno o più di tali obiettivi:</i></p> <p><i>a) mitigazione dei cambiamenti climatici oltre al beneficio in termini di sequestro netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</i></p> <p><i>b) adattamento ai cambiamenti climatici;</i></p> <p><i>c) uso sostenibile e protezione o miglioramento della qualità dell'acqua e delle risorse marine;</i></p> <p><i>d) transizione verso un'economia circolare, compreso l'uso efficiente di biomateriali di provenienza sostenibile;</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>e) <i>prevenzione e riduzione dell'inquinamento;</i></p> <p>e bis) <i>prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti e del biota del suolo;</i></p> <p>f) <i>protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.</i></p>

### Emendamento 99

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>1 quater.</b>  <i>Le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli non incidono negativamente sulla sicurezza alimentare dell'Unione e non comportano l'accaparramento dei terreni o la speculazione fondiaria. Tali attività rispettano i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene interessate da tali attività, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione, nonché l'equilibrio tra l'impatto ambientale, economico e sociale sulle comunità locali e sui piccoli gestori di terreni.</i></p> <p><i>Un'attività che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento non incide negativamente su altre attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</i></p>

### Emendamento 100

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. Ai fini <i>del paragrafo 1, l'attività di assorbimento del carbonio soddisfa</i> i requisiti minimi di sostenibilità <i>stabiliti nelle metodologie di certificazione di cui agli</i> atti delegati adottati a norma dell'articolo 8.</p>	<p>2. Ai fini <i>dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, la Commissione stabilisce</i> i requisiti minimi di sostenibilità <i>per ogni tipo di attività nella pertinente metodologia di certificazione, nell'ambito degli</i> atti delegati adottati a norma dell'articolo 8. <i>I requisiti minimi di sostenibilità tengono conto degli impatti sia all'interno sia all'esterno dell'Unione e delle condizioni locali. Tali requisiti minimi di sostenibilità sono coerenti, se del caso, con i criteri di vaglio tecnico afferenti al principio "non arrecare un danno significativo" stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 per le attività forestali e lo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO<sub>2</sub> e promuovono la sostenibilità delle materie prime da biomassa forestale e agricola in</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<i>conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.</i>

### Emendamento 101

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. Qualora comunichi co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1 andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 2, il gestore o il gruppo di gestori si attiene alle metodologie di certificazione stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 8. Le metodologie di certificazione incentivano <b>per quanto possibile</b> la generazione di co-benefici che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità, <b>in particolare per l'obiettivo</b> di cui al paragrafo 1, lettera f).</p>	<p>3. Qualora comunichi co-benefici che contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di cui al paragrafo 1, <b>1 bis o 1 ter</b>, andando oltre i requisiti minimi di sostenibilità di cui al paragrafo 2, il gestore o il gruppo di gestori si attiene alle metodologie di certificazione stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 8. Le metodologie di certificazione incentivano la generazione di co-benefici che vadano oltre i requisiti minimi di sostenibilità <b>per gli obiettivi</b> di cui al paragrafo <b>1 bis e prevedono la possibilità di generare un premio per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli per tali co-benefici, per il quale la Commissione stabilisce la metodologia mediante atti delegati entro... [inserire la data corrispondente a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. I certificati indicano se un'attività ha un impatto neutro o produce co-benefici per gli obiettivi di sostenibilità.</b></p>

### Emendamento 102

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. <b>Alla</b> Commissione è <b>conferito il potere di adottare</b> atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di definire le metodologie tecniche di certificazione di cui al paragrafo 1 per <b>le attività connesse allo stoccaggio permanente del carbonio, al sequestro del carbonio nei suoli agricoli e allo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b>. Tali metodologie di certificazione comprendono almeno gli elementi di cui all'allegato I.</p>	<p>2. <b>La</b> Commissione <b>adotta</b> atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di definire le metodologie tecniche di certificazione di cui al paragrafo 1 per <b>ciascun tipo di attività. Ciascuna metodologia di certificazione per ciascun tipo di attività è soggetta a un atto delegato separato.</b> Tali metodologie di certificazione comprendono almeno gli elementi di cui all'allegato I. <b>Il primo di tali atti delegati è adottato entro il ... [inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>La Commissione elabora in via prioritaria metodologie di certificazione per i tipi di attività che sono più mature e che hanno il potenziale di generare i maggiori benefici netti e di offrire i maggiori co-benefici. Nel caso delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, nel quadro della definizione dell'ordine di priorità, la Commissione tiene conto anche dell'eventuale contributo delle attività alla gestione sostenibile dei terreni agricoli e delle foreste.</b></p> <p><b>Gli atti delegati di cui al primo comma sono riesaminati periodicamente per includere attività nuove o innovative, preparate conformemente ai criteri di cui ai paragrafi 2 bis e 3.</b></p> <p><b>Le metodologie di certificazione tecnica per le attività connesse allo stoccaggio del carbonio nei prodotti sono elaborate solo sulla base della relazione che la Commissione deve presentare a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/841.</b></p>

### Emendamento 103

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 bis. Prima di adottare un atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione consulta la piattaforma di cui all'articolo 8 bis in merito alle metodologie tecniche di certificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</b></p>

### Emendamento 104

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 ter. Per ciascun progetto di atto delegato, la Commissione effettua una valutazione d'impatto approfondita, basata su prove scientifiche conclusive e su una consultazione pubblica della durata di almeno quattro settimane, e i cui risultati finali sono resi pubblici in sede di adozione del relativo atto delegato.</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>Entro sei mesi da ... [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], conformemente al paragrafo 2 e previa consultazione della piattaforma, la Commissione pubblica orientamenti per i potenziali gestori o gruppi di gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli nell'elenco delle attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli che devono essere considerate prioritarie nella preparazione delle metodologie. Tale elenco può essere periodicamente riesaminato ed esteso.</i></p>

#### Emendamento 105

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	Emendamento
<p>a) gli obiettivi di garantire la solidità <b>degli assorbimenti di carbonio</b> e riconoscere la protezione e il ripristino degli ecosistemi;</p>	<p>a) gli obiettivi di garantire la solidità <b>delle attività</b> e riconoscere la protezione e il ripristino degli ecosistemi;</p>

#### Emendamento 106

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>a bis) le metodologie di certificazione si basano sulle migliori prove scientifiche disponibili e sul principio di precauzione sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</i></p>

#### Emendamento 107

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>a ter) l'esito della consultazione pubblica e il parere della piattaforma;</i></p>

**Emendamento 108****Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a quater (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>a quater) le norme e le migliori pratiche esistenti nelle metodologie di certificazione, qualora siano conformi ai requisiti e ai criteri di cui al presente regolamento;</i></b>

**Emendamento 109****Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
b) l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi <b><i>in capo ai</i></b> gestori, in particolare i piccoli gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli;	b) l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi <b><i>e finanziari e mantenere la procedura di certificazione il più semplice possibile per i</i></b> gestori, in particolare i piccoli gestori che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli <b><i>e le piccole e medie imprese, senza compromettere la qualità degli assorbimenti di carbonio o i co-benefici;</i></b>

**Emendamento 110****Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>b bis) le metodologie di certificazione sono di facile utilizzo e sono stabilite in modo da agevolare la verifica della loro conformità;</i></b>

**Emendamento 111****Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>3 bis. La Commissione rende pubbliche le metodologie di certificazione.</i></b>

## Emendamento 112

## Proposta di regolamento

## Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 8 bis</b></p> <p><b>Piattaforma sulle attività di assorbimento del carbonio, sequestro del carbonio nei suoli agricoli e stoccaggio del carbonio nei prodotti</b></p> <p><b>1. La Commissione istituisce una piattaforma sulle attività di assorbimento del carbonio e di sequestro del carbonio nei suoli agricoli (la "piattaforma") composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) rappresentanti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i) dell'Agenzia europea dell'ambiente;</b></li> <li><b>ii) del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ();</b></li> </ul> </li> <li><b>b) esperti che rappresentano pertinenti portatori di interessi privati, compresi agricoltori e proprietari o gestori di foreste, e settori commerciali, che rappresentano le industrie interessate, coinvolte nei settori contemplati dal presente regolamento;</b></li> <li><b>b bis) rappresentanti dei sistemi di certificazione;</b></li> <li><b>c) esperti che rappresentano la società civile con competenze nei settori oggetto del presente regolamento;</b></li> <li><b>d) esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento;</b></li> <li><b>e) esperti che rappresentano il mondo accademico, comprese università, istituti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche.</b></li> </ul> <p><b>I membri del gruppo di esperti sull'assorbimento del carbonio sono integrati nei gruppi di rappresentanti ed esperti di cui alle lettere da a) ad e) in modo tale da garantire che i gruppi di cui alle lettere da a) ad e) siano rappresentati in modo equilibrato.</b></p> <p><b>2. La piattaforma:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) fornisce consulenza alla Commissione sulle metodologie tecniche di certificazione di cui all'articolo 8, compresi i requisiti minimi di sostenibilità di cui all'articolo 7, nonché sull'eventuale necessità di aggiornare tali metodologie di certificazione;</b></li> </ul>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>b) <i>analizza l'impatto delle metodologie tecniche di certificazione in termini di potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;</i></p> <p>c) <i>assiste la Commissione nell'analisi delle richieste dei portatori di interessi di elaborare o rivedere le metodologie tecniche di certificazione per una determinata attività;</i></p> <p>d) <i>monitora e riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle tendenze a livello dell'Unione e degli Stati membri in materia di assorbimento del carbonio e sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</i></p> <p>e) <i>fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di sviluppare ulteriori misure volte a migliorare la disponibilità e la qualità dei dati;</i></p> <p>f) <i>fornisce consulenza alla Commissione sull'utilizzabilità delle metodologie tecniche di certificazione, tenendo conto della necessità di evitare indebiti oneri amministrativi;</i></p> <p>g) <i>fornisce consulenza alla Commissione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento;</i></p> <p>h) <i>fornisce consulenza alla Commissione sulle informazioni minime incluse nei certificati di cui all'articolo 9, nonché sulle norme e sulle procedure relative ai controlli e ai sistemi di certificazione e sull'eventuale necessità di aggiornare tali norme e procedure.</i></p> <p>3. <i>La piattaforma tiene conto dei pareri di un'ampia gamma di portatori di interessi. La selezione dei membri mira a garantire una varietà di competenze disciplinari e settoriali, nonché l'equilibrio geografico e di genere.</i></p> <p>4. <i>La piattaforma è presieduta da un membro della piattaforma eletto dalla piattaforma ed è costituita conformemente alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. In tale contesto la Commissione può invitare esperti con competenze specifiche su base ad hoc.</i></p> <p>5. <i>La piattaforma svolge i suoi compiti conformemente al principio della trasparenza. La Commissione pubblica sul suo sito web i verbali delle riunioni della piattaforma e altri documenti pertinenti.</i></p> <p>6. <i>Qualora ritengano che un'attività che non è conforme alle metodologie tecniche di certificazione stabilite a norma del presente regolamento, o per la quale tali metodologie di certificazione tecnica non sono ancora state stabilite, dovrebbe essere ammissibile alla certificazione a norma del presente regolamento, i gestori o i gruppi di gestori possono informarne la piattaforma.</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p>(<sup>1</sup>) <i>Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).</i></p>

### Emendamento 113

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione. Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all'organismo di certificazione una descrizione completa dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b>, che comprenda la metodologia di certificazione applicata per valutare la conformità agli articoli da 4 a 7, <b>gli assorbimenti di carbonio totali previsti</b> e il beneficio <b>atteso in termini di assorbimento</b> netto. I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza sulle attività di <b>assorbimento del carbonio</b>, in particolare ai piccoli gestori <b>che si dedicano al sequestro del carbonio nei suoli agricoli</b>.</p>	<p>1. Per richiedere la certificazione di conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori presenta domanda a un sistema di certificazione. Una volta che la domanda è stata accettata, il gestore o il gruppo di gestori presenta all'organismo di certificazione una descrizione completa dell'attività, che comprenda la metodologia di certificazione applicata per valutare la conformità agli articoli da <b>3 bis</b> a 7, e il beneficio netto <b>atteso</b>. I gruppi di gestori specificano inoltre le modalità di prestazione dei servizi di consulenza sulle attività, in particolare ai piccoli gestori, <b>e quali misure sono adottate per limitare l'onere amministrativo per i gestori di terreni. Nel caso dei gestori o dei gruppi di gestori coinvolti in progetti transfrontalieri o multinazionali, un unico organismo di certificazione può essere nominato per tutti i progetti transfrontalieri e multinazionali.</b></p> <p><i>Per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, gli Stati membri possono fornire consulenza agli agricoltori nel quadro dei servizi di consulenza di cui all'articolo 15 o nel regolamento (UE) 2021/2115.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le parcelle agricole registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 sulle quali si svolge un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli certificata da un sistema di certificazione non possono essere certificate per la stessa attività da un sistema di certificazione diverso.</i></p> <p><i>Al fine di garantire la coerenza con l'allegato I, lettera c), per quanto riguarda il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, le seguenti informazioni sono registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116, se del caso: pratiche di gestione relative all'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, data di inizio e di fine dell'attività di assorbimento del carbonio, nome del sistema di certificazione e numero o codice unico del certificato per una particolare parcella agricola.</i></p>

## Emendamento 114

## Proposta di regolamento

## Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. <b>L'organismo</b> di certificazione effettua un controllo di certificazione al fine di verificare le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 e <b>confermare</b> la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da 4 a 7. A seguito del controllo di certificazione, l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato in cui figurano almeno le informazioni di cui all'allegato II. Il sistema di certificazione verifica tanto la relazione sul controllo di certificazione quanto il certificato e mette a disposizione del pubblico, nel registro di cui all'articolo 12, la <b>sintesi della</b> relazione e il certificato.</p>	<p>2. <b>Il sistema di certificazione nomina un organismo</b> di certificazione <b>che</b> effettua un controllo di certificazione al fine di verificare <b>che</b> le informazioni presentate a norma del paragrafo 1 <b>siano precise e affidabili, e conferma</b> la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da <b>3 bis</b> a 7. <b>Quando a livello di azienda agricola si svolgono più attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, gli audit di certificazione possono essere effettuati in un'unica occasione. Quando,</b> a seguito del controllo di certificazione, <b>è stata verificata la conformità delle informazioni presentate a norma del paragrafo 1,</b> l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di certificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato in cui figurano almeno le informazioni di cui all'allegato II. Il sistema di certificazione verifica tanto la relazione sul controllo di certificazione quanto il certificato e mette a disposizione del pubblico, nel registro <b>dell'Unione</b> di cui all'articolo 12, la relazione e il certificato <b>integralmente o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità con il diritto nazionale e dell'Unione pertinente, escludendo tali informazioni commercialmente sensibili.</b></p>

## Emendamento 115

## Proposta di regolamento

## Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. L'organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione periodici per riconfermare la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da 4 a 7 e verificare i benefici generati <b>in termini di assorbimento</b>. A seguito del controllo di ricertificazione, l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato aggiornato. Il sistema di certificazione verifica la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato aggiornato e mette a disposizione del pubblico, nel registro di cui all'articolo 12, la <b>sintesi della</b> relazione sul controllo di ricertificazione, il certificato aggiornato e le unità di assorbimento del carbonio certificate.</p>	<p>3. L'organismo di certificazione effettua controlli di ricertificazione periodici per riconfermare la conformità dell'attività di assorbimento del carbonio agli articoli da <b>3 bis</b> a 7 e verificare i benefici <b>netti</b> generati. <b>I controlli di ricertificazione sono effettuati almeno ogni cinque anni per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e almeno ogni dieci anni per altre attività, seguendo un approccio basato sul rischio.</b> A seguito del controllo di ricertificazione, l'organismo di certificazione redige una relazione sul controllo di ricertificazione contenente una sintesi e rilascia un certificato aggiornato. Il sistema di certificazione verifica la relazione sul controllo di ricertificazione e il certificato aggiornato e mette a disposizione del pubblico, nel registro <b>dell'Unione</b> di cui all'articolo 12, la relazione sul controllo di ricertificazione, il certificato aggiornato e le unità di assorbimento del carbonio certificate <b>integralmente o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità con il diritto nazionale e dell'Unione pertinente, escludendo tali informazioni commercialmente sensibili.</b></p>

**Emendamento 116****Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 4**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
4. Il gestore o il gruppo di gestori assiste l'organismo di certificazione durante i controlli di certificazione e ricertificazione, in particolare permettendo l'accesso ai locali in cui si svolge l'attività e fornendo i dati e la documentazione <b>pertinenti</b> .	4. Il gestore o il gruppo di gestori assiste l'organismo di certificazione durante i controlli di certificazione e ricertificazione, in particolare permettendo l'accesso ai locali in cui si svolge l'attività e fornendo i dati e la documentazione <b>necessari</b> .

**Emendamento 117****Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b>4 bis. Gli organismi di certificazione sono remunerati dal sistema di certificazione al fine di garantire l'indipendenza degli audit di certificazione o ricertificazione.</b>

**Emendamento 118****Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 5**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
5. La Commissione <b>può adottare</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della descrizione completa dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> di cui al paragrafo 1 e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.	5. <b>Entro ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</b> la Commissione <b>adotta</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della descrizione completa dell'attività di cui al paragrafo 1 e delle relazioni sui controlli di certificazione e ricertificazione di cui ai paragrafi 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

## Emendamento 119

## Proposta di regolamento

## Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un'autorità nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(37)</sup>.</p> <hr/> <p><sup>(37)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).</p>	<p>1. Gli organismi di certificazione designati dai sistemi di certificazione sono accreditati da un'autorità nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(37)</sup>. <b>L'elenco degli organismi di certificazione accreditati è messo a disposizione del pubblico nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12.</b></p> <hr/> <p><sup>(37)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).</p>

## Emendamento 120

## Proposta di regolamento

## Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	Emendamento
<p>b) è indipendente dai gestori o dai gruppi di gestori e svolge le attività previste dal presente regolamento nell'interesse pubblico.</p>	<p>b) è <b>giuridicamente e finanziariamente</b> indipendente dai gestori o dai gruppi di gestori e svolge le attività previste dal presente regolamento nell'interesse pubblico.</p>

## Emendamento 121

## Proposta di regolamento

## Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	Emendamento
<p>4. Gli Stati membri vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione. Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l'ora e il luogo dei controlli di cui all'articolo 9. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l'organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente.</p>	<p>4. Gli Stati membri <b>e, se del caso, le autorità regionali</b> vigilano sul funzionamento degli organismi di certificazione. Gli organismi di certificazione presentano, su richiesta delle autorità nazionali <b>e, se del caso, regionali</b> competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per vigilare sul loro funzionamento, compresi la data, l'ora e il luogo dei controlli di cui all'articolo 9. Qualora gli Stati membri <b>e, se del caso, le autorità regionali</b> riscontrino casi di mancata conformità, informano senza ritardo l'organismo di certificazione e il sistema di certificazione pertinente <b>e pubblicano tale avviso nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12.</b></p>

## Emendamento 122

## Proposta di regolamento

## Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. Il sistema di certificazione opera sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione, la risoluzione dei casi di mancata conformità <b>nonché l'istituzione e la gestione di registri</b>.</p>	<p>2. Il sistema di certificazione opera sulla base di norme e procedure affidabili e trasparenti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il monitoraggio interni, il trattamento di reclami e ricorsi, la consultazione dei portatori di interessi, la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni, la designazione e la formazione degli organismi di certificazione e la risoluzione dei casi di mancata conformità. <b>Ai fini della gestione dei reclami e dei ricorsi, i sistemi di certificazione istituiscono procedure di reclamo e di ricorso facilmente accessibili. Tali procedure sono messe a disposizione del pubblico nel registro centrale dell'Unione di cui all'articolo 12.</b></p>

## Emendamento 123

## Proposta di regolamento

## Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	Emendamento
<p>3. Il sistema di certificazione appura se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell'articolo 9 sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità è <b>stata effettuata</b> in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.</p>	<p>3. Il sistema di certificazione appura se le informazioni e i dati presentati dal gestore o dal gruppo di gestori ai fini della certificazione di conformità a norma dell'articolo 9 sono stati sottoposti a controlli indipendenti e se la certificazione di conformità <b>e le relazioni sui controlli di ricertificazione sono state effettuate</b> in modo accurato, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.</p>

## Emendamento 124

## Proposta di regolamento

## Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	Emendamento
<p>4. Il sistema di certificazione pubblica, almeno una volta l'anno, un elenco degli organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l'ente o l'autorità pubblica nazionale che lo ha riconosciuto e l'ente o l'autorità pubblica nazionale che esercita la vigilanza.</p>	<p>4. Il sistema di certificazione pubblica, almeno una volta l'anno, un elenco degli organismi di certificazione designati <b>nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12</b>, indicando per ciascuno di essi l'ente o l'autorità pubblica nazionale <b>o, se del caso, regionale</b> che lo ha riconosciuto e l'ente o l'autorità pubblica nazionale <b>o, se del caso, regionale</b> che esercita la vigilanza.</p>

## Emendamento 125

## Proposta di regolamento

## Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	Emendamento
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, applicabili a tutti i sistemi di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.	5. <b>Entro il ... [inserire la data corrispondente a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</b> la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, applicabili a tutti i sistemi di certificazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

## Emendamento 126

## Proposta di regolamento

## Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione	Emendamento
<b>Registri</b>	<b>Registro dell'Unione</b>

## Emendamento 127

## Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
1. <b>Il sistema di certificazione</b> istituisce e mantiene debitamente un registro pubblico al fine di rendere <b>accessibili al pubblico</b> le informazioni relative al processo di certificazione, <b>compresi i certificati e i certificati aggiornati, e la quantità di unità di assorbimento del carbonio certificate a norma dell'articolo 9. I registri utilizzano</b> sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici, <b>e sono interoperabili</b> .	1. <b>La Commissione</b> istituisce e mantiene debitamente un registro pubblico (" <b>il registro dell'Unione</b> ") al fine di rendere <b>pubbliche</b> le informazioni relative al processo di certificazione <b>in modo accessibile, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato II bis. Il registro dell'Unione utilizza</b> sistemi automatizzati, compresi modelli elettronici.  <b>Il sistema di certificazione presenta tutti i dati e le comunicazioni pertinenti di cui è richiesto l'inserimento nel registro dell'Unione conformemente all'Allegato II bis e che sono necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.</b>

## Emendamento 128

## Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	Emendamento
<p>2. La Commissione <b>può adottare</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche <b>dei registri pubblici e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità di assorbimento del carbonio</b> di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.</p>	<p>2. <b>Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</b> la Commissione <b>adotta</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche <b>del registro dell'UE e le norme e le procedure per la fornitura di tutte le informazioni</b> di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.</p>

## Emendamento 129

## Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><b>2 bis. La Commissione garantisce che i sistemi di certificazione comunichino la quota media dei ricavi relativi alla vendita di unità certificate per ciascuna attività trasferita al gestore. La Commissione valuta le relazioni presentate e riferisce annualmente le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.</b></p>

## Emendamento 130

## Proposta di regolamento

## Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
<p>1. Per dimostrare la conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore ai cinque anni.</p>	<p>1. Per dimostrare la conformità al presente regolamento il gestore o il gruppo di gestori può avvalersi solo di un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione per mezzo di una decisione. La decisione è valida per un periodo non superiore ai cinque anni <b>ed è resa pubblica nel registro dell'UE di cui all'articolo 12. La Commissione informa il sistema di certificazione della sua decisione di riconoscimento entro un mese dalla gestione della notifica.</b></p>

**Emendamento 131****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
2. Lo Stato membro <b>notifica</b> alla Commissione la domanda di riconoscimento di un sistema di certificazione pubblico. Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato <b>notifica</b> alla Commissione la domanda di riconoscimento del sistema di certificazione privato.	2. Lo Stato membro <b>o, se del caso, le autorità regionali notificano</b> alla Commissione la domanda di riconoscimento di un sistema di certificazione pubblico. Il rappresentante legale di un sistema di certificazione privato <b>notifica</b> alla Commissione la domanda di riconoscimento del sistema di certificazione privato.

**Emendamento 132****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 3**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
3. La Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento del sistema di certificazione a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5. Se lo Stato membro esprime la preoccupazione che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione.	3. La Commissione può abrogare, <b>previa adeguata consultazione del sistema di certificazione</b> , la decisione di riconoscimento del sistema di certificazione a norma del paragrafo 1 se questo non rispetta le norme e regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5. Se lo Stato membro <b>o, se del caso, un'autorità regionale</b> esprime la preoccupazione, <b>o una persona giuridica, un gestore o un gruppo di gestori esprima la preoccupazione debitamente comprovata</b> che il sistema di certificazione non operi conformemente alle norme e alle regole stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, che costituiscono la base della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione indaga e adotta gli opportuni provvedimenti, anche abrogando la decisione in questione.

**Emendamento 133****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 4**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
4. La Commissione <b>può adottare</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di notifica e riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.	4. <b>Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</b> la Commissione <b>adotta</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di notifica e riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

**Emendamento 134****Proposta di regolamento****Articolo 14 – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
2. La Commissione mette tali relazioni a disposizione del pubblico integralmente o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, <b>in formato aggregato</b> .	2. La Commissione mette tali relazioni a disposizione del pubblico <b>nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12</b> integralmente o, se necessario per tutelare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili <b>in conformità del diritto nazionale e dell'Unione pertinente, escludendo tali informazioni commercialmente sensibili</b> .

**Emendamento 135****Proposta di regolamento****Articolo 14 – paragrafo 3**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
3. La Commissione <b>può adottare</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.	3. <b>Entro il ...[12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</b> la Commissione <b>adotta</b> atti di esecuzione che definiscano la struttura, il formato e le specifiche tecniche della relazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17.

**Emendamento 136****Proposta di regolamento****Articolo 14 bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<p align="center"><b>Articolo 14 bis</b></p> <p><b>La Commissione fornisce orientamenti tecnici agli Stati membri sull'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3.</b></p>

**Emendamento 137****Proposta di regolamento****Articolo 15**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare l'allegato II per adeguare l'elenco delle informazioni minime che figurano nei certificati di cui all'articolo 9.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare, <b>previa consultazione della piattaforma di cui all'articolo 8 bis</b> , atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare l'allegato II per adeguare l'elenco delle informazioni minime che figurano nei certificati di cui all'articolo 9.

**Emendamento 138****Proposta di regolamento****Articolo 16 – paragrafo 2**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli <b>3 bis</b> , 8 e 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

**Emendamento 139****Proposta di regolamento****Articolo 16 – paragrafo 3**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
3. La delega di potere di cui agli articoli 8 e 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui agli articoli <b>3 bis</b> , 8 e 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

**Emendamento 140****Proposta di regolamento****Articolo 16 – paragrafo 4**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione <b>svolge una consultazione pubblica di quattro settimane e</b> consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

**Emendamento 141****Proposta di regolamento****Articolo 16 – paragrafo 5**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
5. Gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 8 e 15 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	5. Gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli <b>3 bis</b> , 8 e 15 entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

**Emendamento 142****Proposta di regolamento****Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<b><i>Nell'ambito di tale relazione, la Commissione valuta i possibili benefici e compromessi derivanti dall'inclusione di altri prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli sulla base dei più recenti dati scientifici e può, se del caso, presentare una proposta legislativa al Parlamento e al Consiglio.</i></b>

**Emendamento 143****Proposta di regolamento****Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<p><b>2 bis.</b> Entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa e di una valutazione d'impatto in merito alla fissazione di obiettivi dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio e la cattura a terra come parte integrante del quadro dell'Unione per il clima post-2030.</p>

**Emendamento 144****Proposta di regolamento****Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	<p><b>2 ter.</b> La Commissione esamina le opzioni per aumentare le riduzioni delle emissioni all'interno della filiera alimentare, comprese opzioni relative all'uso di unità di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, e, se del caso, entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] presenta una proposta legislativa accompagnata da una valutazione d'impatto a tal fine.</p>

**Emendamento 145****Proposta di regolamento****Allegato I**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p>Elementi delle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8</p> <p>Nell'adottare atti delegati a norma dell'articolo 8, sono inclusi nelle metodologie di certificazione almeno gli elementi seguenti:</p>	<p>Elementi delle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8</p> <p>Nell'adottare atti delegati a norma dell'articolo 8, sono inclusi nelle metodologie di certificazione almeno gli elementi seguenti:</p> <p><b>-a) descrizione del tipo di attività interessato (assorbimento del carbonio, sequestro del carbonio nei suoli agricoli, riduzione delle emissioni di azoto o metano o stoccaggio del carbonio nei prodotti);</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>a) descrizione dell'attività <b>di assorbimento del carbonio interessata, compreso il relativo</b> periodo di monitoraggio;</p> <p>b) norme per l'identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>c) norme per il calcolo degli assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);</p> <p>d) norme per il calcolo degli assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>e) norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);</p>	<p>a) descrizione <b>dettagliata</b> dell'attività <b>interessata, compresa la durata prevista dei suoi risultati e il</b> periodo di monitoraggio;</p> <p><b>b) per le attività di assorbimento del carbonio:</b></p> <p>i) norme per l'identificazione di tutti i pozzi di assorbimento del carbonio e delle fonti di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>ii) norme per il calcolo degli assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);</p> <p>iii) norme per il calcolo degli assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);</p> <p>iv) norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);</p> <p><b>c) per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli:</b></p> <p>i) <b>norme per l'identificazione di tutti i pozzi di sequestro del carbonio e di tutte le riduzioni del carbonio e delle riduzioni e delle fonti delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2;</b></p> <p>ii) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo del sequestro di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);</b></p> <p>iii) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo del sequestro totale di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);</b></p> <p>iv) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);</b></p> <p>v) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo delle emissioni di carbonio contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);</b></p> <p>vi) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo della riduzione totale delle emissioni di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);</b></p> <p>vii) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera c);</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>f) norme atte a tener conto delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio di cui all'articolo 4, <b>paragrafo 8</b>;</p> <p>g) norme per lo svolgimento delle prove di addizionalità specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2;</p> <p>h) norme relative al monitoraggio e all'attenuazione degli eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato di cui all'articolo 6, <b>paragrafo 2, lettera a)</b>;</p> <p>i) norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all'articolo 6, <b>paragrafo 2, lettera b)</b>;</p>	<p>viii) <i>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo delle emissioni di N2O contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)</i>;</p> <p>ix) <i>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo delle riduzioni totali delle emissioni di N2O di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)</i>;</p> <p>x) <i>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo delle emissioni di CH4 contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera f)</i>;</p> <p>xi) <i>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, norme per il calcolo delle riduzioni totali delle emissioni di CH4 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera g)</i>;</p> <p>d) <i>per le attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti:</i>  i) <i>norme per l'identificazione di tutti i pozzi di sequestro del carbonio e di tutte le fonti delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis;</i>  ii) <i>norme per il calcolo degli assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera a)</i>;</p> <p>iii) <i>norme per il calcolo del sequestro totale del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b)</i>;</p> <p>iv) <i>norme per il calcolo dell'aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera c)</i>;</p> <p>e) norme atte a tener conto delle incertezze nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio di cui all'articolo 4, <b>paragrafo 4</b>;</p> <p>f) <i>scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4, paragrafo 5 bis, o all'articolo 4, paragrafo 6, comprese le norme e la giustificazione della base di riferimento stabilita</i>;</p> <p>g) norme per lo svolgimento delle prove di addizionalità specifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2;</p> <p>h) norme relative al monitoraggio e all'attenuazione degli eventuali rischi di rilascio del carbonio stoccato di cui all'articolo 6, <b>paragrafo 2 bis</b>;</p> <p>i) norme relative ai meccanismi di responsabilità appropriati di cui all'articolo 6, <b>paragrafo 2 quater</b>;</p> <p><b>i bis) norme relative alla validità e alle sanzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 quinquies e all'articolo 6, paragrafo 2 sexies;</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
j) <b>norme relative ai</b> requisiti minimi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2;	j) <b>specificazione dei</b> requisiti minimi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
k) norme relative al monitoraggio e alla comunicazione dei co-benefici di cui all'articolo 7, paragrafo 3.	k) norme relative al monitoraggio e alla comunicazione dei co-benefici di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

### Emendamento 146

#### Proposta di regolamento

#### Allegato II

Testo della Commissione	Emendamento
Informazioni minime nei certificati di cui all'articolo 9	Informazioni minime nei certificati di cui all'articolo 9
Nei certificati figurano le informazioni minime seguenti:	Nei certificati figurano le informazioni minime seguenti:
a) nome e tipo dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> , compresi il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;	a) nome e tipo dell'attività, <b>come pure se l'attività costituisce un'attività di assorbimento del carbonio, di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, di riduzione delle emissioni di carbonio, di azoto o di metano, o lo stoccaggio del carbonio nei prodotti</b> , compresi il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;
b) ubicazione dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b> , compresa la geolocalizzazione dei confini dell'attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5 000 dello Stato membro;	b) ubicazione dell'attività, compresa la geolocalizzazione dei confini dell'attività, nel rispetto dei requisiti di mappatura su scala 1:5000 dello Stato membro;
	<b>b bis) per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, se del caso, un'identificazione unica della parcella agricola registrata nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 in cui si svolge l'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli;</b>
c) data di inizio e di fine <b>dell'attività di assorbimento del carbonio</b> ;	c) data di inizio e di fine <b>prevista dell'attività</b> ;
d) nome del sistema di certificazione;	d) nome del sistema di certificazione;
e) nome e indirizzo dell'organismo di certificazione e logo;	e) nome e indirizzo dell'organismo di certificazione e logo;
f) numero o codice (unico) del certificato;	f) numero o codice (unico) del certificato;
g) luogo e data di rilascio del certificato;	g) luogo e data di rilascio del certificato;

Testo della Commissione	Emendamento
<p>h) estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all'articolo 8;</p> <p>i) beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>j) assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);</p> <p>k) assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);</p>	<p>h) estremi della metodologia di certificazione applicabile di cui all'articolo 8;</p> <p>i) <b>per le attività di assorbimento del carbonio:</b></p> <p>i) beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1;</p> <p>ii) assorbimenti di carbonio contemplati nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a);</p> <p>iii) assorbimenti totali di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);</p> <p><b>i bis) per le attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli:</b></p> <p>i) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, beneficio in termini di sequestro netto del carbonio nei suoli agricoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2;</b></p> <p>ii) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, sequestro del carbonio contemplato nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a);</b></p> <p>iii) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, sequestro totale di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera b);</b></p>
<p>l) aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);</p>	<p>iv) <b>per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera c);</b></p> <p>v) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, beneficio in termini di riduzioni nette delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma;</b></p> <p>vi) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, emissioni di carbonio contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);</b></p> <p>vii) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, riduzione totale del carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera b);</b></p> <p>viii) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera c);</b></p> <p>ix) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, emissioni di N<sub>2</sub>O contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera d);</b></p>

Testo della Commissione	Emendamento
<p>m) suddivisione per gas, fonte, pozzo di assorbimento del carbonio e stock di carbonio per quanto riguarda le informazioni di cui alle lettere <b>j)</b>, <b>k)</b> e <b>l)</b> del presente allegato;</p> <p>n) durata del periodo di monitoraggio dell'attività <b>di assorbimento del carbonio</b>;</p> <p>o) <b>eventuali co-benefici in termini</b> di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3;</p>	<p>x) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, riduzioni totali delle emissioni di N2O di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera e)</b>;</p> <p>xi) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, emissioni di CH4 contemplate nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera f)</b>;</p> <p>xii) <b>per le riduzioni delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, emissioni totali CH4 di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, lettera g)</b>;</p> <p><b>i ter) per le attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti:</b></p> <p>i) <b>beneficio in termini di sequestro netto del carbonio nei prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis</b>;</p> <p>ii) <b>sequestro di carbonio contemplato nello scenario di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera a)</b>;</p> <p>iii) <b>sequestro totale di carbonio di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera b)</b>;</p> <p>iv) <b>aumento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, lettera c)</b>;</p> <p>m) suddivisione per gas, fonte, pozzo di assorbimento del carbonio e stock di carbonio per quanto riguarda le informazioni di cui alle lettere <b>i)</b>, <b>i bis)</b> e <b>i ter)</b> del presente allegato;</p> <p>n) <b>mezzo di stoccaggio, durata prevista dei risultati e durata del periodo di monitoraggio dell'attività conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 bis</b>;</p> <p><b>n bis) meccanismo dettagliato di responsabilità e persona fisica o giuridica responsabile a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 ter</b>;</p> <p><b>n ter) in caso di inversione delle emissioni, quantità di carbonio totale rilasciato nell'atmosfera da comparti di carbonio geologici o biogenici</b>;</p> <p>o) <b>per un'attività di assorbimento del carbonio, prove che dimostrino che l'attività rispetta gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o che l'attività genera co-benefici</b>;</p> <p><b>o bis) per un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, prove che dimostrino che l'attività soddisfa gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e che l'attività genera anche co-benefici positivi in relazione all'obiettivo di cui alla lettera f)</b>;</p>

Testo della Commissione	Emendamento
p) estremi di qualsiasi altra certificazione degli assorbimenti di carbonio.	<p><i>o ter) per l'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti, prove che dimostrino che l'attività rispetta gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ter, e che l'attività genera anche co-benefici in relazione ad almeno uno dei seguenti obiettivi:</i></p> <p><i>o quater) quantità di unità certificate dal certificato a norma dell'articolo 9;</i></p> <p>p) estremi di qualsiasi altra certificazione degli assorbimenti di carbonio <i>o di sequestro del carbonio nei suoli agricoli o di stoccaggio del carbonio nei prodotti.</i></p>

#### Emendamento 147

#### Proposta di regolamento

#### Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	Emendamento
	<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO II bis</b></p> <p><i>Informazioni minime da inserire nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12</i></p> <p><i>Per ciascuna attività certificata, nel registro dell'Unione di cui all'articolo 12 figurano almeno le informazioni minime seguenti:</i></p> <p>a) <i>nome e tipo dell'attività, nonché se l'attività costituisce un'attività di assorbimento del carbonio, un'attività di sequestro del carbonio nei suoli agricoli, un'attività di riduzione delle emissioni tramite il sequestro del carbonio nei suoli agricoli per quanto riguarda il carbonio, l'azoto o il metano o un'attività di stoccaggio del carbonio nei prodotti, il nome e i recapiti del gestore o del gruppo di gestori;</i></p> <p>b) <i>data di inizio effettiva e data di fine prevista dell'attività;</i></p> <p>c) <i>nome del sistema di certificazione;</i></p> <p>d) <i>Stato membro in cui si svolge l'attività;</i></p> <p>e) <i>metodologia di certificazione per ciascuna attività, conformemente all'articolo 8;</i></p> <p>f) <i>beneficio netto previsto;</i></p>

Testo della Commissione	Emendamento
	<p><i>g) stato attuale del certificato (attivo, ritirato, scaduto);</i></p> <p><i>h) se del caso, detentore fisico o giuridico di un'unità certificata, scopo per il quale tale unità certificata è detenuta e prezzo pagato al gestore;</i></p> <p><i>i) per ciascuna attività, link alla relazione sul controllo di certificazione e, se del caso, relazione sul controllo aggiornata, conformemente all'articolo 9;</i></p> <p><i>Il registro dell'Unione di cui all'articolo 12 comprende inoltre un elenco di tutti i sistemi di certificazione riconosciuti, le relative norme e procedure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, le loro relazioni annuali di attività a norma dell'articolo 14 e l'elenco dei loro organismi di certificazione designati, indicando per ciascuno di essi l'ente o l'autorità pubblica nazionale che lo ha riconosciuto e l'ente o l'autorità pubblica nazionale che esercita la vigilanza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4.</i></p>